Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Martedì 25 luglio — Numero 174

Abbonamenti

Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 898 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° lugli 1921 al 30 giugno 1922, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

STATO DI PREVISIONE della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

Numero	Capitoli – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1.	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	3.553.400 —
2.	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	100.000 —
3.	Ministero - Spese per gli uffici e per i locali dell'Amministrazione centrale e spese di rappresentanza	363.000 —
4.	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spese di legatura di libri e registri e spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa del *Bollettino ufficiale* e di altre pubblicazioni del Ministero per le quali non esistono speciali stanziamenti nel bilancio	305.000 —
5.	Spese per i telegrammi di Stato (decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 578)	338.600 —
6.	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale anche dipendente da altri Ministeri - Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte	824.280 —
7.	Indennità e spese per ispezioni e missioni presso l'Amministrazione centrale od in servizio degli uffici ed istituti dipendenti o vigilati dal Ministero - Indennità per incarichi diversi di qualsiasi natura - Indennità varie - Spese per missioni all'estero e congressi	1.021.700 —
8.	Indennità, diarie e gettoni di presenza ai membri del Consiglio superiore di istruzione pubblica, del Consiglio superiore di antichità e belle arti, della Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica, dei Consigli scolastici provinciali e delle Delegazioni governative, non che delle altre Commissioni e Giunte permanenti e temporanee - Indennità al consulente legale di cui agli articoli 23 e 27 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725, ed ai delegati a sostenere l'accusa nei procedimenti disciplinari avanti la sezione della Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie - Spese materiali accessorie per il Consiglio superiore di antichità e belle arti - Indennità ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del personale dipendente dal Ministero, per concorsi ad assegni e a posti gratuiti in Istituti di educazione, a posti di studio e di perfezionamento	775.000 —
9.	Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio - Rimborso delle spese di viaggio personali a coloro che sono nominati volontari od alunni o ad un posto retribuito	166.000 —
10.	Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, già appartenenti all'Amministrazione della istruzione pubblica e loro famiglie	210.000 —
11.	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale di prima nomina	191.000 —
12.	Spese per l'assicurazione del personale operaio od affine dipendente dal Ministero contro gl'infortuni sul lavoro e contro l'invalidità per qualunque causa (Spesa obbligatoria)	70.000
13.	Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	4.500
14.	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	22.000
15.	Indennità e competenze varie ad insegnanti, a funzionari ed a studiosi estranei alla pubblica amministrazione ed inviati, a scopo di studio e di insegnamento, in paese estero - Borse di studio ed assegni di perfezionamento all'estero a studenti e laureati delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore (decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 82)	50.000 —
16.	Spese per le edizioni nazionali e le altre pubblicazioni di carattere continuativo - Spese per aiuti ed incoraggiamenti e pubblicazioni - Spesa per concorsi a premi fra gli insegnanti delle scuole medie	35.500 —
17.	Spese per affitti di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria e mance al personale di servizio per le Commissioni centrali e per le Commissioni di vigilanza sugli esami scritti e pratici dei concorsi in servizio dell'istruzione superiore e dell'istruzione media - Spese per la stampa, compilazione e spedizione dei temi per la licenza delle scuole medie	15.000 —
18.	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	per memoria
19.	Spese casuali	18.000 —
		8.062.980 —
	Debito vitalizio.	
20.	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	5.500.000 —
21.	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	180.000 —
		5.680.000 —
	Spesa per l'Amministrazione scolastica provinciale e per l'istruzione elementare e popolare.	
	Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale.	
22.	Amministrazione provinciale scolastica - Personale di ruolo (Spese fisse)	2.347.740 —

23. Concorso nella spesa per i locali ad uso del Consiglio della Deputazione o dell'ufficio scolastico provinciale (art. 22 della legge 4 giugno 1911, n. 487) – Spese per gli uffici e per i locali dell'Amministrazione scolastica provinciale e spese di rappresentanza, in servizio dell'istruzione elementare . . . . 853.500 —

Spese per l'istruzione elementare e popolare.

24. Ispettori provinciali, primi ispettori e ispettori scolastici – Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . 5.174.000 —

25. Direttori didattici governativi – Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . 7.960.000 —

26. Indennità e spese per l'esercizio della funzione ispettiva sull'istruzione primaria e popolare . . . . 1.500.000 —

27. Indennità e spese per l'esercizio della funzione dei direttori didattici governativi, e per ogni incarico o missione ad essi affidata in servizio dell'istruzione primaria . . . . 650.000 —

28. Concorsi e rimborsi dello Stato nella spesa che l'Amministrazione scolastica ed i Comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali (Leggi 11 aprile 1886, n. 3798; 8 luglio 1904, n. 407; 15 luglio 1906, n. 383, e 4 giugno 1911, n. 487, e decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107; 19 giugno 1919, n. 973, e 6 luglio 1919, n. 1239, e decreto Reale 13 maggio 1920, n. 1129 . . . . 341.389.310 —

29. Concorso dello Stato nella spesa per le retribuzioni ai direttori didattici incaricati (articolo 9 del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771) . . . . 1.000.000 —

30. Concorso dello Stato nella spesa per indennità e spese per la vigilanza alle scuole elementari dei direttori didattici incaricati . . . 500.000 —

31. Retribuzioni agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive per adulti analfabeti comprese quelle di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407, dell'articolo 69 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e 4 giugno 1911, n. 487, e spese per le Commissioni di esame . . . . 1.700.000 —

32. Indennità di trasferimento ai maestri elementari . . . . 40.000 —

33. Assegni di benemerenza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche (RR. decreti 21 marzo 1895, n. 84, e 22 gennaio 1899, n. 50) ed assegni di benemerenza ai direttori ed alle direttrici didattiche (R. decreto 27 febbraio 1902, n. 79, decreto Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1650, e R. decreto 29 gennaio 1920, n. 253) (Spese fisse) . . 65.200 —

34. Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari ed a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri o ex maestri, direttori didattici o ex direttori didattici, colpiti da gravi sventure domestiche o resi inabili all'insegnamento – Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra – Concorso del Ministero nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concessi agli insegnanti elementari . . . . 112.800 —

35. Retribuzioni ai maestri dei comuni della Valle d'Aosta per l'insegnamento del francese ed ai maestri dei comuni delle valli del Pinerolese e della valle di Susa . . . . 80.000 —

36. Sussidi a titolo di concorso a favore dei Comuni ed altri Enti morali, per la costruzione e riparazione degli edifici scolastici, pei quali non siano stati concessi mutui di favore – Sussidi per impianti di padiglioni, baracche-scuole da servire ad uso di istituzioni ausiliarie della scuola . . . . 180.000 —

37. Assegni e sussidi a scuole elementari di Comuni, di altri Enti morali e di altre istituzioni, ed a scuole e corsi integrativi dell'istruzione popolare – Sussidio annuo a favore del Comitato per l'istituzione di scuole elementari ed asili nell'Agro romano e nelle Paludi Pontine – Sussidi a favore dei Comuni della Basilicata impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (articoli 70 e 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140) . . . . . . 380.000 —

38. Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a Comuni e a corpi morali, che mantengono scuole a sgravio dei Comuni – Spese per eventuali acquisti diretti da parte del Ministero . . . . 270.000 —

39. Assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia – Concorso dello Stato per l'istituzione ed il mantenimento degli asili modello e delle annesse scuole pratiche magistrali – Spese dei corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra assistente e di maestra giardiniera, a termini dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517, e degli articoli 5 e 24 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216 . . . . . . 800.000 —

40. Concorso nell'istituzione e nel mantenimento dei giardini ed asili di infanzia di cui all'articolo 72 della legge 15 luglio 1906, n. 383 – Concorso dello Stato per l'istituzione e il mantenimento degli asili modello e delle annesse scuole pratiche magistrali – Spese dei corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra assistente e di maestra giardiniera a termini dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517, e degli articoli 5 e 24 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216 . . . . 500.000 —

41. Indennità a maestri di scuole rurali ed obbligatorie non classificate, risiedenti in luoghi particolarmente disagevoli nei Comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'art. 67, comma 1°, della legge stessa . . . . 220.000 —

42. Sussidi per promuovere l'assistenza scolastica nei Comuni di cui all'art. 75 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'articolo 71 della legge stessa . . . . 350.000 —

43. Concorso dello Stato a vantaggio dell'istruzione elementare nei Comuni di cui all'articolo 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ed in applicazione degli articoli 70, 72, 69 e 77 comma 1°, 67 comma 2°, 71, 59 e 63 della legge stessa – Concorso dello Stato per la

istituzione e il mantenimento degli asili modello, e delle annesse scuole pratiche magistrali – Spese dei corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra assistente e di maestra giardiniera a termini dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517, e degli articoli 5 e 21 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 1215 — 300.000 —

44. Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle Provincie contemplate dalla legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . . . per memoria

45. Sussidi ad istituzioni ausiliarie, ad istituzioni o scuole integrative della scuola elementare e popolare – Assegni e sussidi per le scuole professionali femminili e per corsi professionali femminili nelle scuole elementari e popolari e sussidi annuali a favore dell'Istituto di arti e mestieri « Casanova » della scuola di lavoro a Tarsia in Napoli (legge 8 luglio 1904, n. 351) – Sussidi, incoraggiamenti e premi per l'educazione fisica popolare – Sussidi a biblioteche popolari scolastiche e magistrali e ad Associazioni od Enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche – Spese per medaglie di benemerenza per l'istruzione e l'educazione popolare – Assegni alle Società di mutuo soccorso fra gli insegnanti elementari di Roma, Napoli e Torino . . . . 1.650.000 —

46. Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero – Corsi magistrali speciali indetti da privati con l'approvazione del Ministero – Festa degli alberi – Mostre, gare e Congressi didattici riguardanti l'insegnamento elementare e popolare, l'educazione infantile, Associazioni e scuole di cultura popolare – Assegno annuo alla scuola « Giuseppe Sacchi » per educatrici dell'infanzia in Crescenzago (Milano) – Sussidi per la pratica dell'educazione infantile in asili modello . . . . 37.000 —

47. Sussidi e spese per il servizio dell'igiene scolastica . . . . 400.000 —

48. Propine ai componenti le Commissione per esami di maturità nelle scuole elementari. . 500.000 —

368.909.550 —

Spese per l'istruzione media.

49. Ispettorato delle scuole medie, normali e complementari – Personale di ruolo (Spese fisse) 456.000 —

50. Scuole medie governative – Personale di ruolo – Retribuzioni per le classi aggiunte ed assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nelle leggi 8 aprile 1906, n. 142 e 16 luglio 1914, n. 679 e decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186 e decreto Reale 13 maggio 1920, n. 813 (Spese fisse) . . . . 105.000.000 —

51. Scuole medie governative – Personale – Rimunerazioni per insegnamenti speciali, per abbinamento di classi divise, per opera prestata dagli insegnanti chiamati a coadiuvare i capi di Istituto nelle loro mansioni di ufficio anche a causa di eccezionali condizioni dei locali; compensi al personale subalterno e di segreteria per l'eccezionali condizioni del servizio – Rimunerazioni per le esercitazioni pratiche e le escursioni scientifiche, per la direzione delle officine meccaniche e delle aziende agrarie negli Istituti tecnici – Compensi ai capi di Istituto e retribuzioni supplementari agli insegnanti delle scuole tecniche dove viene impartito l'insegnamento della lingua araba – Indennità agl'insegnanti elementari addetti alle scuole elementari di tirocinio presso le scuole normali ed i corsi magistrali . . . . . 381.500 —

52. Concorso nella spesa per i locali ad uso degli uffici d'ispettorato delle scuole medie – Spese di ufficio, di arredamento e di rappresentanza per gli uffici stessi, non che per gli uffici dell'Amministrazione scolastica provinciale, limitatamente però ai servizi per l'istruzione media . . . . 30.500 —

53. Rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni delle antiche provincie (Spese d'ordine) . . . . 25.000 —

54. Regi ginnasi e licei – Acquisto e conservazione del materiale scientifio e didattico per i gabinetti e per le biblioteche – Spese per le esercitazioni nei gabinetti medesimi – Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza per i licei della Toscana, per i licei ginnasi di Napoli non annessi a convitto, pel ginnasio femminile di Roma, per il ginnasio di Frosolone e per il ginnasio di Avezzano (art. 5 del decreto-legge 9 maggio 1915, n. 654) – Imposte sui fabbricati per il Regio liceo « Genovesi » di Napoli . . . . 324.195 —

55. Regie scuole tecniche « Michele Coppino », « Salvator Rosa » e « Vittorio Emanuele III » in Napoli e la Regia scuola tecnica con corso complementare per l'insegnamento dell'agraria e della silvicoltura in Pavullo nel Frignano – Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza – Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico ed altre spese inerenti ai fini dei singoli Istituti . . . . . . 57.010 —

56. Regie scuole complementari e normali e corsi magistrali annessi ai Regi ginnasi isolati – Classi elementari di tirocinio e giardino di infanzia annessi – Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e per le biblioteche – Spese per le esercitazioni nei gabinetti medesimi e spese per la coltivazione degli orti agrari – Fitto del locale per la Regia scuola normale di San Pietro al Natisone, pagamento dell'imposta sui fabbricati per la Regia scuola normale Pimentel Fonseca di Napoli e spese per il materiale scientifico e scolastico, di ufficio e di manutenzione dei locali della Regia scuola normale di Avezzano . . . . 209.759 —

57. Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione media – Assegni per posti di studio liceali 32.083 02

58. Sussidi contributi ed assegni fissi ad Istituti di istruzione media ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma – Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale Kirner per gli insegnanti delle scuole medie e loro famiglia 3.710.568 66

59. Sussidi a titolo d'incoraggiamento e per acquisto di materiale didattico e scientifico ad Isti-

tuti d'istruzione media, non che ad Istituti industriali e professionali, a scuole speciali, a Società e circoli filologici e stenografici e ad altre istituzioni consimili - Sussidi a Provincie, a Comuni e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche - Sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napolitane a carico del fondo della soppressa Cassa ecclesiastica (decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251) - Spese per provvedere alla riforma dell'ordinamento della scuola normale e sussidi a scuole normali o convitti per alunni che siano aperti da Enti morali articoli 64 e 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487) - Rimborso d'imposta fondiaria all'Istituto tecnico di Modica . . . . 675.267 —

60. Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole magistrali, stabilite dalle leggi 12 luglio 1896, n. 293, 24 marzo 1907, n. 116, 4 giugno 1911, n. 487 e 21 luglio 1911, n. 871, ed assegnate sui fondi provenienti dall'applicazione dell'art. 25 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251, nelle Provincie napolitane, a carico della soppressa Cassa ecclesiastica, e disciplinate dal regolamento approvato con decreto 9 settembre 1915, n. 1790 - Borse di studio ai maestri della Sardegna che vorranno frequentare i corsi di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, giusta l'art. 78 della citata legge 4 giugno 1911, numero 487 - Sussidi ad alunni ed alunne di scuole magistrali di cui all'articolo 14 del menzionato regolamento 9 settembre 1915 (Spese fisse) . . . . 715.500 —

61. Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle scuole medie e dei corsi magistrali . . . . . 8.800 —

111.626.212 68

Spese per l'educazione fisica.

62. Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nelle leggi 26 dicembre 1909, n. 805, e 16 luglio 1914, n. 679 (decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186, e Regio decreto 13 maggio 1920, n. 843) (Spese fisse) . 166.085 —

63. Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese inerenti ai fini degli Istituti stessi . 20.000 —

64. Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ed incoraggiamenti a società ginnastiche palestre, corsi speciali - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse - Assegno annuo a favore della Federazione ginnastica italiana . . . . 44.000 —

230.085 —

Spese per gl'Istituti d'educazione i Collegi e gl'Istituti dei sordomuti.

65. Convitti nazionali, Convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti elementari e Collegio-convitto « Regina Margherita » in Anagni per le orfane di detti insegnanti - Corso di complemento per le allieve istitutrici presso il Collegio « Regina Margherita » ed altri concorsi complementari integrativi, di natura professionale, da aggiungersi alle scuole medie frequentate dalle convittrici del Collegio stesso - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . 3.786.400 —

66. Assegni fissi a convitti nazionali ed a convitti provinciali e comunali - Contributo dello Stato nelle spese di mantenimento del Collegio-convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti elementari e del Collegio-convitto « Regina Margherita in Anagni per le orfane di detti insegnanti - Canone annuo al Seminario vescovile di Pistoia 529,866 41

67. Convitti nazionali, compresi quelli delle provincie napoletane istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861 - Concorso dello Stato nel loro mantenimento. . . . . 3.000.000 —

68. Posti gratuiti e semi-gratuiti nei Convitti nazionali e nel Collegio-convitto di Reggio Emilia - Posti di studio a favore di orfani di maestri elementari nei collegi « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni a carico dei fondi della soppressa Cassa ecclesiastica, art. 25 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251 e R. decreto 27 giugno 1897, n. 415, modificato col R. decreto 26 gennaio 1913, n. 366 - Posti gratuiti straordinari nei Convitti nazionali e nel Convitto « Principe di Napoli « in Assisi a vantaggio di orfani di impiegati dello Stato o di cittadini benemeriti . . . . 199.200 —

69. Educatori femminili - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . 851.300 —

70. Assegni fissi ai conservatori della Toscana e ad altri collegi ed educatori femminili - Sussidio all'Istituto femminile « Suor Orsola Benincasa », disposto dalla legge 8 luglio 1904, n. 351; assegno al R. educatorio « Maria Pia » in Napoli, disposto dalla legge 14 luglio 1907, n. 578; rimborso all'amministrazione dei Reali educatori di Napoli del fitto dei locali dell'ex-convento di S. Teresa, occupati dall'educatorio « Regina Margherita » - Sussidio annuo fisso al comune di Sambuca Pistoiese per il mantenimento agli studi di una alunna licenziata da quel R. conservatorio di S. Maria del Giglio. . . . . 951.500 —

71. Sussidi eventuali per il riordinamento di istituti di educazione femminile . . . . 200.000 —

72. Educatori femminili - Posti gratuiti e semigratuiti nel R. educatorio femminile « Regina Margherita » di Napoli a carico del fondo della soppressa Cassa ecclesiastica (art. 25 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251, e R. decreto 27 giugno 1897, n. 415, modificato col R. decreto 26 gennaio 1913, n. 366) - Posti gratuiti straordinari negli educatori femminili, e nel convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni, a vantaggio di orfani di impiegati dello Stato o di cittadini benemeriti. 120.533 —

73. Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed

altro per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili . . . . 10.500 —

74. Istituti dei sordo-muti - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . 308.815 —

75. Istituti dei sordo-muti - Spese di mantenimento degli istituti governativi - Posti gratuiti - Assegni fissi ad istituti autonomi . . . 316.448 07

76. Istituti dei sordomuti - Sussidi eventuali ad istituti autonomi e spese per il loro incremento . . . . 13.200 —

10.303.762 48

Spese per l'istruzione superiore.

77. Regie Università ed altri Istituti di istruzione universitaria - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse) . . . . 26.658.605 —

78. Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze - Regio Politecnico di Torino - Scuola navale superiore di Genova - Personale - Aumenti di stipendio a carico dello Stato dipendenti dalle disposizioni della legge 9 luglio 1909, n. 406, ed aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'Istituto di Firenze secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885, serie 2ª, e 9 luglio 1905, n. 366 - Spesa a carico dello Stato per l'applicazione dell'art. 2 del R. decreto 17 agosto 1919, n. 1707, e del R. decreto 13 maggio 1920, n. 929 . . . . 949.895 —

79. Compensi per le conferenze nelle scuole di magistero delle Regie Università, dell'Accademia scientifico-letteraria di Milano e dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze . . . . 80.000 —

80. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione università — Dotazioni per acquisto di materiale scientifico e per mantenimento delle cliniche - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese inerenti ai fini dei singoli Istituti - Supplemento alle dotazioni e spese varie — Spese ed incoraggiamenti per ricerche sperimentali . . . . . . 10.000.000 —

81. Regie Università ed Istituti d'istruzione universitaria - Spese alle quali si provvedeva con i maggiori proventi delle tasse universitarie dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima, e con il provento delle tasse scolastiche della scuola di agraria annessa alla Regia Università di Bologna - Spese di materiale, personale e viaggio necessario per le esercitazioni e le escursioni degli allievi della scuola stessa non a loro carico, da sostenersi con le rendite del Podere di Arcoveggio (art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055) . . . . 1.088.300 —

82. Assegni fissi ad Istituti d'istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze 1.028.367 53

83. Fondazioni scolastiche a vantaggio di studi universitari - Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamenti agli studi superiori e per il perfezionamento nei medesimi - Borse ad alunni della Scuola italiana di archeologia e del corso della storia dell'arte medioevale moderna, istituite presso la R. Università di Roma per il perfezionamento negli studi delle dette discipline - Assegni - Sussidi per viaggi d'istruzione nel Regno 254.161 86

84. Corsi di perfezionamento istituiti presso le Università per i licenziati dalle scuole normali - Spese sulla speciale assegnazione in bilancio e spese alle quali si provvedeva con proventi delle tasse istituite con la legge 24 dicembre 1904, n. 689 (art. 1° del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055) . . . 97.300 —

Spese per gli Istituti superiori di magistero femminile.

85. Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale di ruolo - Rimunerazioni per incarichi corrispondenti a posti di ruolo vacanti (Spese fisse) . . . . . 373.415 —

86. Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico - Acquisto di materiale per le esercitazioni, gli studi e le ricerche ed altre spese inerenti ai fini degli Istituti stessi . . . . 4.000 —

87. Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Spese già sostenute con i proventi delle tasse scolastiche dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224 e da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima (art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055) . . . . 44.700 —

40.578.744 39

Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i corpi scientifici e letterari.

88. Biblioteche governative e sopraintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Assegni agli apprendisti distributori - Spese attinenti all'insegnamento per le scuole tecnico-bibliografiche (Spese fisse) . . . . 2.646.780 —

89. Biblioteche governative - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti manoscritti e pubblicazioni periodiche - Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere - Scambi internazionali - Spese ed incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e manoscritti di gran pregio alle quali si provvedeva con i proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di simili oggetti appartenenti alle biblioteche governative . . . . . 1.383.900 —

90. Assegno alla biblioteca nazionale Braidense di Milano per la somma corrispondente alla rendita del Legato Crespi Edoardo a favore della biblioteca medesima e da erogarsi secondo le disposizioni del testatore e per lo adempimento di speciali oneri determinati nel testamento - Assegni a biblioteche non governative ed assegno per la pubblicazione

della *Rivista zoologica* e per la biblioteca della stazione zoologica (Acquario) di Napoli . . . 17.045 —

91. Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Pensioni accademiche, ed assegni (Spese fisse) . . . . 165.320 —

92. Istituti e corpi scientifici e letterari - Assegni e spese inerenti ai fini dei singoli Istituti . . . . 711.000 —

4.921.045 —

Spese per le antichità e belle arti.

Spese per l'insegnamento delle belle arti e per l'istruzione musicale e drammatica.

93. Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale di ruolo - Retribuzioni per le classi aggiunte - Compensi ed indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari di insegnamenti speciali (Spese fisse) . . . . 3.500.000 —

94. Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Propine dovute ai componenti le Commissioni esaminatrici (legge 6 luglio 1912, n. 734, e regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852). (Spesa d'ordine) . . . . . . 38.000 —

95. Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Aquisto e conservazione del materiale artistico e didattico - Spese inerenti ai fini dei singoli Istituti . . . . 868.430 —

96. Pensionato artistico e musicale e spese relative - Concorso drammatico - Sovvenzioni a rappresentazioni drammatiche . . . . 60.000 —

97. Assegni fissi al Regio Istituto di Belle arti delle Marche in Urbino ed a Comuni per l'insegnamento di Belle arti e per Istituti musicali 26.049 60

98. Contributo alla Regia Accademia di Santa Cecilia in Roma per i concerti popolari dell'«Augusteo» - Premi musicali «Augusteo» - Spese per la esecuzione delle composizioni premiate ed altre relative - Aiuti ad Istituti artistici non governativi ed a Società promotrici di Belle arti - Concorso ad esposizioni artistiche estere e nazionali . . . . 130.000 —

99. Sussidi ad alunne e alunni poveri degli Istituti di Belle arti e d'istruzione musicale e drammatica . . . . 10.000 —

Spese per le antichità, i monumenti del Medio Evo e della Rinascenza e per l'arte moderna.

100. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) . . . . 5.876.530 —

101. Spese per gli uffici delle sopraintendenza agli scavi ed ai musei archeologici, alle gallerie, ai musei medioevali e moderni ed agli oggetti d'arte e delle Commissioni conservatrici di monumenti e degli oggetti d'arte . . . 20.200 —

102. Musei di antichità, gallerie, musei medioevali ed uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti di antichità e di arte - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, di materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica - Spese per la loro conservazione . . . . 482.225 —

103. Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata - Sussidi a musei e pinacoteche non governative . . . . 131.000 —

104. Scavi - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici scoperti e dei monumenti del Palatino e di Ostia - Tasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Spese per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere - Spese per esplorazioni archeologiche all'estero e per la pubblicazione delle «Notizie degli scavi» e per acquisto di opere scientifiche occorrenti agli uffici - Rilievi, piante, disegni - Sussidi a scavi non governativi . . . . 302.270 —

105. Spese per la Scuola archeologica italiana in Atene e spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia . . 100.000 —

106. Monumenti - Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dall'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex-conventi monumentali - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Assegno fisso per il monumentale Duomo di Milano 398.865 32

107. Monumenti - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanze - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti di proprietà pubblica e privata - Compensi per compilazione di progetti di restauro e per assistenza a lavori . . . . 1.029.030 —

108. Monumento di Calatafimi e tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera - Spese di manutenzione e custodia - Assegno pel sepolcreto della famiglia Cairoli in Groppello - Spese per la conservazione di altri monumenti, edifici, raccolte che si collegano a memoria di fatti patriottici o di persone illustri . . . 6.020 —

109. Spesa per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona retrocessi al Demanio dello Stato, ed assegni al Ministero dell'istruzione pubblica (Regi decreti 3 ottobre 1919, n. 1792, e 31 dicembre 1919, n. 2578, e decreto presidenziale 30 aprile 1920) . . . 500.000 —

110. Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . 129.975 —

111. Regio opificio delle pietre dure in Firenze e Regia calcografia in Roma - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese per la lavorazione - Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione . . . . 45,463 —

112. Galleria Nazionale d'arte moderna in Roma - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisti e commissioni di opere, e spese per il loro collocamento . . 141,895 —

113. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese alle quali si provvedeva con il provento della tassa d'entrata - Spese di qualsiasi genere relative a monumenti, musei, scavi, gallerie, oggetti d'arte e di antichità con le limitazioni, quanto all'uso, risultanti dagli articoli 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554, e 22 della legge 20 giugno 1909, n. 364 - Spese relative alla riscossione della tassa d'entrata e della tassa di esportazione sugli oggetti di antichità e d'arte (stampa, bollatura, numerazione e riscontro dei biglietti, aggio di riscossione) - Spese di cui al R. decreto 26 novembre 1911, n. 1317 (art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, numero 1055) . . . . 1.058.700 —

114. Acquisto di cose di arte e di antichità (art. 28 della legge 20 giugno 1909, n. 364) . . . . . . per memoria

115. Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte - Materiale scientifico sussidiario pel catalogo - Biblioteca artistica ed archeologica della Direzione generale di antichità e belle arti - Gabinetto fotografico per la riproduzione delle cose d'arte e relativo archivio . . . . 66.095 —

116. Paghe, mercedi, regalie e indennità agli operai di qualsiasi specie in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi e dei monumenti; visite medico-fiscali agli operai e assegni in casi di malattia . . . . 1.282.680 —

117. Somma corrispondente al provento delle tasse pagate per l'esportazione temporanea degli oggetti di antichità e d'arte da restituire agli aventi diritto dopo la reimportazione e da versare al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e di antichità qualora la reimportazione non venga domandata nel termine di un biennio (art. 10 della legge 20 giugno 1909, nn. 364 e 165 e 167 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363) . . . . per memoria

16.203.447 92

Spese diverse.

118. Concorso dell'Italia nel mantenimento degli Uffici di segreteria della Commissione permanente dell'Associazione geodetica internazionale in Berlino - Spese per il funzionamento della R. Commissione geodetica italiana . . . 26.000 —

119. Ufficio regionale italiano per la compilazione del catalogo internazionale di letteratura scientifica - Spese diverse e acquisto di volumi del catalogo pubblicati dall'Ufficio internazionale di Londra . . . . 12.000 —

120. Contributo governativo pel funzionamento della scuola elementare completa e del corso complementare d'insegnamento professionale marittimo a bordo della nave *Caracciolo* radiata dai ruoli del Regio naviglio (art. 7 della legge 13 luglio 1911, n. 724) . . . . 16.000 —

54.000 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

Categoria prima — *Spese effettive*

Spese generali.

121. Assegni di disponibilità. (Spese fisse) . . . . 1.000 —

122. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione. (Spese fisse) . . . . 63.000 —

123. Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazione. (Spese fisse) . . . . . . 6.500 —

124. Retribuzioni al personale straordinario presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici ed Istituti dipendenti dal Ministero. . . . . . 954.190 —

125. Retribuzioni al personale avventizio assunto durante lo stato di guerra in luogo di funzionari ed agenti chiamati alle armi presso il Ministero e presso gli uffici ed Istituti dipendenti. (Regio decreto 9 aprile 1916, n. 400). (Spese fisse) . . . . 530.000 —

126. Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario avventizio od assimilato sino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, num. 1314, e dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737. . . . . 45.000.000 —

127. Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, e 3 giugno 1920, n. 737. . . . . 993.000 —

47.547.690 —

Spese per l'istruzione elementare e popolare.

128. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli Istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati corpi morali - Onere dello Stato secondo la legge 18 luglio 1878, n. 4460, l'art. 3 della legge 8 luglio 1888. n. 5516, e la legge 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalle leggi 26 dicembre 1909, n. 812, e 17 luglio 1910, n. 501 965.000 —

129. Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai Comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa . . . . 288.000 —

130. Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai Comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa . . . . 70.000 —

131. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contrag-

gono per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, all'adattamento, al restauro e all'arredamento principale relativo (banchi e cattedre) degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari o giardini ed asili d'infanzia - Onere dello Stato secondo la legge 4 giugno 1911, n. 487 (art. 24 e 25) ed i Regi decreti 11 ottobre 1914, n. 1126, 9 maggio 1915, n. 654, ed i decreti Luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056 e 29 aprile 1917, n. 697. 4.639.534 —

132. Sussidi ai Comuni danneggiati dai terremoti per la spesa relativa alla costruzione, al restauro, all'ampliamento ed all'acquisto di edifici per le scuole elementari e per il relativo arredamento principale (R. decreto 9 maggio 1915, n. 654, e decreti Luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056, e 29 aprile 1917, n. 697) . . per memoria

133. Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari, iscritti nei ruoli provinciali di cui all'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737. . . . . 180.500.000 —

134. Contributo dello Stato al pagamento degli interessi sui prestiti per le spese di costruzione di edifici scolastici a norma del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846 . . . . 196.000 —

135. Contributo a favore dell'Istituto nazionale della mutualità agraria, sezione per l'insegnamento della cooperazione, della mutualità, dell'igiene rurale e della previdenza . . . . . 25.000 —

186.674.534 —

Spese per l'istruzione media.

136. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Provincie ed i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, all'ampliamento e al restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi e per convitti annessi alle RR. scuole normali - Onere del Governo secondo l'art. 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalle leggi 26 dicembre 1909, numero 812, e 17 luglio 1910, n. 501, e l'art. 31 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e l'art. 34 della legge 16 luglio 1914, n. 679, e secondo i decreti Luogotenenziali 27 agosto 1916, numero 1056, e 29 aprile 1919, n. 697 . . . . . 1.018.200 —

137. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per procedere all'acquisto dei terreni, all'ampliamento, alla costruzione ed ai restauri degli edifizi destinati ad uso delle scuole normali - Onere dello Stato secondo l'art. 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487 . . . . per memoria

138. Somma da corrispondersi ai Comuni ed alle Provincie della Basilicata e della Sardegna quale contributo equivalente alla spesa degli stipendi e delle retribuzioni spettanti al personale non insegnante delle scuole medie governative . . . . 189.770 —

1.207.970 —

Spese per gli Istituti di educazione, i collegi e gli Istituti dei sordomuti.

139. Sussidio alle scuole di magistero superiore femminile annesse all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli e pareggiate con Regio decreto del 15 maggio 1901 . . . . 10.000 —

140. Concorso dello Stato nella spesa di mantenimento di alunni già profughi di guerra e di dodici alunni arabi nei convitti nazionali, non che di quattro alunni egiziani nei convitti nazionali di Roma e Torino . . . . 57.000 —

67.000 —

Spese per l'istruzione superiore.

141. Rimborso al comune ed alla provincia di Torino della spesa di costruzione del nuovo osservatorio della R. Università di Torino in Pino Torinese - Tredicesima delle venti annualità autorizzate con la legge 23 giugno 1910, n. 425 . . . . 10.249 99

142. Spese per l'inizio e la prosecuzione di lavori di sistemazione edilizia delle Regie Università di Padova, Napoli, Palermo e Catania, e della scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Roma (3ª delle dieci rate autorizzate con R. decreto 30 maggio 1920, n. 909) . . . . . 3.000.000 —

143. Contributo dello Stato nella spesa per l'assetto edilizio dell'Istituto di studi superiori Firenze (ottava delle trentacinque annualità stabilite dall'art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 856) 108.333 34

144. Ampliamento sistemazione ed arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti, compresi l'edificio universitario di San Marcellino e la Regia scuola politecnica (leggi 30 luglio 1896, n. 339; 30 giugno 1906, n. 293, articolo 1, lettera *e*); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 14) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. *n*) (Spesa ripartita) . . . . 425.300 —

145. Assegnazione straordinaria per le spese di costruzione della casa per il tecnico presso l'Osservatorio astronomico di Napoli (decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 688) Spesa ripartita - ultima delle cinque rate) 2.393 24

146. Somma da corrispondere al R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, alla Regia scuola navale di Genova ed al R. Politecnico di Torino per assegnare al personale di ruolo degli Istituti medesimi la indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo sino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737 253.600 —

147. Università di Roma - Spese per provvedere alla costruzione dell'aula scolastica nella cli-

nica oculistica, ultima delle quattro rate stanziate dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 345 . . . . 26.250 —

148. Università di Parma - Spese per provvedere alla esecuzione delle opere relative all'assetto edilizio (decreto Luogotenenziale 19 gennaio 1919, n. 81, e decreto Reale 20 novembre 1919, n. 2594) (Spesa ripartita - 3ª rata) . . . . . . 250.000 —

149. Borsa di studio instituita, in onore della memoria dello scienziato inglese sir William Ramsay, a favore di provetti chimici che intendano perfezionarsi in Inghilterra nelle industrie chimiche (decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1238) . . . . 10.500 —

4.086.626 57

Spese per le biblioteche e per gli Istituti e corpi scientifici e letterari.

150. Sistemazione della Biblioteca nazionale di Napoli (legge 4 aprile 1912, n. 297) (art. 4, lett. o) (Spesa ripartita) . . . . per memoria

151. Costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale in Firenze - Stanziamento corrispondente alle anticipazioni, che giusta la convenzione approvata con la legge 21 luglio 1902, n. 337, verranno somministrate allo Stato dalla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze . . . . per memoria

152. Acquisto di nuove opere ad incremento delle biblioteche « Vittorio Emanuele » in Roma, « Palatina » di Parma, « Mediceo-Laurenziana » di Firenze e « Marciana » di Venezia, al quale doveva provvedersi rispettivamente col ricavato della vendita di libri e opere esistenti nel numero di più esemplari nelle biblioteche di Roma, Parma e Venezia, non che per quest'ultima, con gli altri proventi di cui alla legge 30 aprile 1916, n. 728, e con le somme che si ricavano dalla vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca di Firenze (leggi 3 luglio 1892, n. 348, 9 luglio 1905, n. 388, 24 dicembre 1903, n. 490, 30 aprile 1916, n. 728, e art. 1 decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055) . . . . per memoria

153. Residua parte del prezzo di acquisto della Biblioteca Chigiana, dei quadri, delle sculture, degli arazzi, delle tappezzerie, dei mobili, degli infissi e degli altri oggetti d'arte esistenti nel palazzo Chigi secondo gli elenchi allegati alla convenzione dell'11 aprile 1918, approvata con decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733 (quarta delle cinque quote annue approvate con l'art. 2 del decreto stesso) . . . . 60.000 —

154. Diarie, spese di viaggio e gettoni di presenza ai membri del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano ed altre spese ai fini del Comitato stesso . . . . 25.000 —

85.000 —

Spese per le antichità e le belle arti.

155. Lavori di ricostruzione della basilica di San Paolo . . . . 58.500 —

156. Retribuzione ed indennità agli insegnanti fuori ruolo dei Regi Istituti di belle arti e di musica e delle Regie scuole di recitazione che prestarono servizio nell'anno scolastico 1920-1921 (decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1268) . . . . 21.580 —

157. Spese per lavori di riparazione dell'edificio del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, da sostenersi con contributi straordinari del comune e della provincia di Roma (ultima delle tre rate di cui all'art. 3 del R. decreto 22 agosto 1919, n. 1672) . . . . 13.000 —

158. Assegni al personale del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, collocato a riposo anteriormente alla regificazione del Liceo stesso (art. 3 del R. decreto 22 agosto 1919, numero 1672) . . . . 6.600 —

159 Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale dell'Amministrazione della Real Casa passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori ~~speciali, istituiti~~ nell'Amministrazione dell'istruzione pubblica con l'art. 3 del R. decreto 16 maggio 1920, n. 641 . . . . 2.460.000 —

2.559.680 —

Spese diverse.

160. Contributo dello Stato nelle spese occorrenti alla pubblicazione, a cura dell'Accademia dei Lincei degli atti costituzionali del medio evo e delle età anteriori al Risorgimento italiano (art. 9 della legge 22 giugno 1913, n. 759 - Spesa ripartita - Nona delle dieci annualità). . . . 20 000 —

161. Concorso dello Stato della preparazione e pubblicazione di una edizione critica delle opere di Dante, iniziata dalla Società Dantesca italiana in occasione del sesto centenario della morte del Poeta (nona delle dieci annualità stabilite dalla legge 19 luglio 1914, n. 729) . . . . 18.000 —

162. Spesa per la pubblicazione di una edizione nazionale dei manoscritti di Leonardo da Vinci (Spesa ripartita - terza delle dieci annualità stabilite dal R. decreto 11 novembre 1919, n. 2209) . . . . 20.000 —

163. Spesa inerente alle ricerche sperimentali, da eseguirsi presso gli Istituti superiori di fisica, chimica e loro applicazioni tecniche col concorso di Enti locali (art. 3 del decreto Luogotenenziale 25 novembre 1917, n. 2068) . . . per memoria

58.000 —

Categoria III. — *Movimento di capitali.*

Estinzione di debiti.

164. Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in conseguenza del prestito contratto per le spese di assetto e miglioramento dell'Università di Padova e dei suoi stabilimenti scientifici - Diciannovesima delle quaranta annualità approvate con la legge 10 gennaio 1904, n. 26, rettificate a partire dall'esercizio 1915-916 secondo un nuovo piano di ammortamento 28.425 23

165. Annualità dovuta alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in dipendenza della legge 17 luglio 1903, n. 373, che approva la convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici (Diciannovesima delle quaranta annualità) 97.817 67
166. Annualità da corrispondersi alla Cassa centrale di risparmi e depositi in Firenze, ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per le spese di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337) (Quindicesima delle ventiquattro annualità) . . 120.000 —
167. Annualità per la estinzione del prestito occorrente per le sistemazione della zona monumentale di Roma (Quindicesima delle trentacinque annualità approvate con l'art. 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502, modificato dall'art. 5 della legge 15 luglio 1911, n. 755) . . 300.000 —

546.242 90

Versamenti a costituzione di fondi speciali.

168. Somma da versare al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e di antichità (Art. 23 della legge 29 giugno 1909, numero 364, e decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055) . . . . . 495.500 —
169. Somma comprensiva di capitale ed interesse da versare al conto corrente di cui alle leggi 14 luglio 1907, n. 500, e 20 giugno 1909, n. 364, per l'acquisto di cose mobili ed immobili d'interesse archeologico ed artistico a reintegrazione dei prelevamenti effettuati in base alle disposizioni della legge 23 giugno 1912, n. 738, che approva un'assegnazione di fondi per gli scavi di Ostia, il restauro dei monumenti romani di Aosta, del Palazzo Ducale di Mantova e del Duomo di Como (Ultima delle dieci annualità stabilite dalla legge 23 giugno 1912, n. 738) . . . . . 130.000 —

625.500 —

Categoria IV. — *Partite di giro.*

170. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative . 2.404.873 71
171. Spesa da imputarsi al contributo dei Comuni del Regno per l'istruzione elementare e popolare a termini dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 (legge 20 marzo 1913, n. 205). 47.541.192 90

49.946.066 61

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

Categoria I — *Spese effettive.*

Spese generali	8.062.980 —
Debito vitalizio	5.680.000 —
Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale e per l'istruzione elementare e popolare	368.909.550 —
Spese per l'istruzione media	111.626.212 68
Spese per l'educazione fisica	230.085 —
Spese per gl'Istituti di educazione, i collegi e gl'Istituti dei sordomuti	10.303.762 48
Spese per l'istruzione superiore	40.578.744 39
Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i corpi scientifici e letterari	4.924.045 —
Spese per le antichità e le belle arti	16 203.447 92
Spese diverse	54.000 —
Totale della categoria prima della parte ordinaria	566.572.827 47

TITOLO II.

Spesa straordinaria

Categoria prima — *Spese effettive.*

Spese generali	47.517.090 —
Spese per l'istruzione elementare e popolare	186.674.534 —
Spese per l'istruzione media	1.207.970 —
Spese per gli Istituti di educazione, i collegi e gli Istituti dei sordomuti	67.000 —
Spese comuni all'istruzione media all'educazione fisica ed agli Istituti di educazione, i collegi e gli Istituti dei sordo-muti	»
Spese per l'istruzione superiore	4.086.626 57
Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i corpi scientifici e letterari	85.000 —
Spese per le antichità e belle arti	2.559.680 —
Spese diverse	58.000 —
Totale della categoria prima della parte straordinaria	242.286.500 57

Categoria III. — *Movimenti di capitali.*

Estinzione di debiti	546.242 90
Versamenti a costituzione di fondi speciali	625.500 —
Totale della categoria terza	1.171.742 90
Totale del titolo II (Parte straordinaria	243.458.243 47
Totale delle specie reali (Ordinarie e straordinarie)	810.031.070 94
Categoria quarta. — Partite di giro	49.946.066 61

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straodinaria)	808.859.328 04
Categoria III. — Movimento di capitali	1.171.742 90
	810.031.070 94
Categoria IV. — Partite di giro	49.946.066 61
Totale generale	859.977.137 55

Visto, d'Ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro
PEANO.

Il numero 899 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

STATO DI PREVISIONE della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923
	TITOLO I. **Spesa ordinaria** — Categoria I — *Spese effettive.* Spese generali.	
1.	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	4.018.400 —
2.	Assegni e indennità di missione per gli addetti a gabinetti	85.000 —
3.	Ministero - Spese per gli uffici e per i locali dell'Amministrazione centrale e spese di rappresentanza	300.000 —
4.	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spese di legatura di libri e registri e spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa del *Bollettino ufficiale* e di altre pubblicazioni del Ministero per le quali non esistono speciali stanziamenti nel bilancio	250.000 —
5.	Spese per i telegrammi di Stato (decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 578)	300.000 —
6.	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale anche dipendente da altri Ministeri - Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte	549.520 —
7.	Indennità e spese per ispezioni e missioni presso l'Amministrazione centrale od in servizio degli uffici ed istituti dipendenti o vigilati dal Ministero - Indennità per incarichi diversi di qualsiasi natura - Indennità varie - Spese per missioni all'estero e congressi	800.000 —
8.	Indennità, diarie e gettoni di presenza ai membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di antichità e belle arti, della Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica, dei Consigli scolastici provinciali e delle Delegazioni governative, non che delle altre Commissioni e Giunte permanenti e temporanee - Indennità al consulente legale di cui agli articoli 23 e 27 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725, ed ai delegati a sostenere l'accusa nei procedimenti disciplinari avanti alla sezione della Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie - Spese materiali accessorie per il Consiglio superiore di antichità e belle arti - Indennità ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del personale dipendente dal Ministero per concorsi ad assegni e a posti gratuiti in Istituti di educazione, a posti di studio e di perfezionamento	500.000 —
9.	Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero, e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio - Rimborso delle spese di viaggio personali a coloro che sono nominati volontari od alunni o ad un posto retribuito	100.000 —
10.	Sussidi ad impiegati ed insegnanti già appartenenti all'Amministrazione dell'istruzione pubblica e loro famiglie	210.000 —
11.	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale di prima nomina	208.000 —
12.	Spese per l'assicurazione del personale operaio od affine dipendente dal Ministero contro gl'infortuni sul lavoro e spese per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia (Spesa obbligatoria)	70 000 —
13.	Spesa per acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	4.500 —
14.	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	22.000 —
15.	Spese per le edizioni nazionali e le altre pubblicazioni di carattere continuativo - Spese per aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni - Spesa per concorsi a premi fra gli insegnanti delle scuole medie	35.500 —
16.	Spese per affitti di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria e mance al per-	

sonale di servizio per le Commissioni centrali e per le Commissioni di vigilanza sugli esami scritti e pratici dei concorsi in servizio dell'istruzione superiore e dell'istruzione media - Spese per la stampa, compilazione e spedizione dei temi per la licenza delle scuole medie . . . . 15.000 —

17. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . per memoria

18. Spese casuali . . . . 18.000 —

7.485.920 —

Debito vitalizio.

19. — Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . . 7.500.000 —

20. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . . . 180.000 —

7.680.000 —

Spesa per l'Amministrazione scolastica provinciale e per l'istruzione elementare e popolare.

Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale.

21. Amministrazione provinciale scolastica - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . 3.507.870 —

22. Concorso nella spesa per i locali ad uso del Consiglio della Deputazione e dell'ufficio scolastico provinciale (art. 22 della legge 4 giugno 1911, n. 487) - Spese per gli uffici e per i locali dell'Amministrazione scolastica provinciale e spese di rappresentanza, in servizio dell'istruzione elementare . . . . 853.500 —

Spese per l'istruzione elementare e popolare.

23. Ispettori provinciali e ispettori scolastici - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . 4.772.850 —

24. Direttori didattici governativi - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . 7.960.000 —

25. Indennità e spese per l'esercizio della funzione ispettiva sull'istruzione primaria e popolare . . . . 1.500.000 —

26. Indennità e spese per l'esercizio della funzione dei direttori didattici governativi e per ogni incarico o missione ad essi affidata in servizio dell'istruzione primaria . . . . 650.000 —

27. Concorsi e rimborsi dello Stato nella spesa che l'Amministrazione scolastica ed i Comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali (Leggi 11 aprile 1886, n. 3798, 8 luglio 1904, n. 407, 15 luglio 1906, n. 383 e 4 giugno 1911, n. 487 e decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107, 19 giugno 1919, n. 973 e 6 luglio 1919, n. 1239 e decreto Reale 13 maggio 1920, n. 1129) . . . . 371.389.310 —

28. Concorso dello Stato nella spesa per le retribuzioni ai direttori didattici incaricati (articolo 9 del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771) . . . . 1.000.000 —

29. Concorso dello Stato nella spesa per indennità e spese per la vigilanza alle scuole elementari dei direttori didattici incaricati . . 500.000 —

30. Indennità di trasferimento ai maestri elementari . . . . 40.000 —

31. Assegni di benemerenza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche ed assegni di benemerenza ai direttori ed alle direttrici didattiche (RR. decreti 24 marzo 1895, n. 84, 22 gennaio 1899, n. 50, e 27 febbraio 1902, n. 79, decreto Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1650, e R. decreto 29 gennaio 1920, n. 263) (Spese fisse) . . . . 91.200 —

32. Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari ed a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri o ex-maestri, direttori didattici o ex-direttori didattici, colpiti da gravi sventure domestiche o rese inabili all'insegnamento - Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra - Concorso del Ministero nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concessi agli insegnanti elementari . . 112.800 —

33. Retribuzioni ai maestri dei comuni della Valle d'Aosta per l'insegnamento del francese ed ai maestri dei comuni delle valli del Pinerolese e della valle di Susa . . . . 30.000 —

34. Sussidi a titolo di concorso a favore dei Comuni ed altri Enti morali, per la costruzione e riparazione degli edifici scolastici, pei quali non siano stati concessi mutui di favore - Sussidi per impianti di padiglioni, baracche scuole da servire ad uso di istituzioni ausiliarie della scuola . . . . 180.000 —

35. Assegni e sussidi a scuole elementari di Comuni, di altri Enti morali e di altre istituzioni ed a scuole e corsi integrativi dell'istituzione popolare - Sussidio annuo a favore del Comitato per l'istituzione di scuole elementari ed asili nell'Agro romano e nelle Paludi Pontine - Sussidi a favore dei comuni della Basilicata impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (articoli 70 e 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140). 400.000 —

36. Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a Comuni e corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei Comuni - Spese per eventuali acquisti diretti da parte del Ministero . . . . 270.000 —

37. Assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia - Concorso dello Stato per l'istituzione e il mantenimento degli asili modello e delle annesse scuole pratiche magistrali - Spese dei corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra assistente e di maestra giardi-

niera a termini dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517, e degli articoli 5 e 24 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216 . . . . . . 600 000 —

38. Concorso nell'istituzione e nel mantenimento dei giardini ed asili d'infanzia di cui all articolo 72 della legge 15 luglio 1906, n. 383 - Concorso dello Stato per l'istituzione e il mantenimento degli asili modello e delle annesse scuole pratiche magistrali - Spese dei corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra assistente e di maestra giardiniera a termini dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517 e degli articoli 5 e 24 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216 . . . . 500.000 —

39. Indennità a maestri di scuole rurali ed obbligatorie non classificate, risiedenti in luoghi particolarmente disagevoli nei Comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'art. 67, comma 1°, della legge stessa . . . . 220,000 —

40. Sussidi per promuovere l'assistenza scolastica nei Comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383 in applicazione dell' articolo 71 della legge stessa . . . . 350.000 —

41. Concorso dello Stato a vantaggio dell'istituzione elementare nei Comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ed in applicazione degli articoli 70 72, 69 e 67 comma 1°, 67 comma 2°, 71, 59 e 63 della legge stessa - Concorso dello Stato per l'istituzione e il mantenimento degli asili modello e delle annesse scuole pratiche magistrali - Spese dei corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra assistente e di maestra giardiniera a termini dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517, e degli articoli 5 e 24 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216 . . . . . . 300.000 —

42. Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle Provincie contemplate dalla legge 15 luglio 1906, n. 383. . . . . . . per memoria

43. Sussidi ad istituzioni ausiliarie, ad istituzioni o scuole integrative della scuola elementare e popolare - Assegni e sussidi per le scuole professionali femminili e per corsi professionali femminili nelle scuole elementari e popolari e sussidi annuali a favore dell'Istituto di arti e mestieri « Casanova » della scuola di lavoro a Tarsia in Napoli (legge 8 luglio 1904, n. 351) - Sussidi, incoraggiamenti e premi per l'educazione fisica popolare - Sussidi a biblioteche popolari scolastiche o magistrali e ad Associazioni od Enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche - Spese per medaglie di benemerenza per l'istruzione e l'educazione popolare - Assegni alle Società di mutuo soccorso fra gli insegnanti elementari di Roma, Napoli e Torino . . . . 1 650.000 —

44. Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero - Corsi magistrali speciali indetti da privati con l'approvazione del Ministero - Festa degli alberi - Mostre, gare e congressi didattici riguardanti l'insegnamento elementare e popolare, l'educazione infantile, Associazioni e scuole di cultura popolare - Assegno annuo alla scuola « Giuseppe Sacchi » per educatrici dell'infanzia in Crescenzago (Milano) - Sussidi per la pratica dell'educazione infantile in asili modello . . 37.000 —

45. Sussidi e spese per il servizio dell'igiene scolastica . . . . 300.000 —

46. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari . . . . 500.000 —

47. Fondo di cui all'art. 3 (capoverso A ed ultimo comma del R. decreto 2 settembre 1919 n. 1723 e all'art. 3 del R. decreto 5 agosto 1920, n. 1250, destinato alle spese dell'Opera contro l'analfabetismo (a t. 19 comma a) del R. decreto 28 agosto 1921, n. 1371 . . . . . . 4.000.000 —

48. Fondo già stanziato per le spese inerenti alla istruzione degli adulti analfabeti mediante scuole serali e festive e destinato alle spese dell'opera contro l'analfabetismo (art. 19, comma b) del R. decreto 28 agosto 1921, numero 1371 . . . . 1.700.000 —

403.614.530 —

Spese per l'istruzione media.

49. Ispettorato delle scuole medie, normali e complementari - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . 482.800 —

50. Scuole medie governative - Personale di ruolo - Retribuzioni per le classi aggiunte ed assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nelle leggi 8 aprile 1906, n. 142 e 16 luglio 1914, n. 679 e decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186 e decreto Reale 13 maggio 1920, n. 843 (Spese fisse) . . . . . 107.218.200 —

51. Scuole medie governative - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali, per abbinamento di classi divise, per opera prestata dagli insegnanti chiamati a coadiuvare i capi di Istituto nelle loro mansioni di ufficio anche a causa di eccezionali condizioni dei locali; compensi al personale subalterno e di segreteria per le eccezionali condizioni del servizio - Rimunerazioni per le esercitazioni pratiche e le escursioni scientifiche, per la direzione delle officine meccaniche e delle aziende agrarie negli Istituti tecnici - Compensi ai capi di Istituto e retribuzioni supplementari agli insegnanti delle scuole tecniche dove viene impartito l'insegnamento della lingua araba - Indennità agl'insegnanti elementari addetti alle scuole elementari di tirocinio presso le scuole normali ed i corsi magistrali . . . . 406.500 —

52. Concorso nella spesa per i locali ad uso degli uffici d'ispettorato delle scuole medie - Spese di ufficio, di arredamento e di rappresentanza per gli uffici stessi, non che per gli uffici dell'Amministrazione scolastica provinciale, limitatamente però ai servizi per la istruzione media . . . . 49.500 —

53. Rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni Comuni delle antiche Provincie. (Spese d'ordine) . . . . 25.000 —

54. Regi ginnasi e licei - Acquisto e conservazione del materiale scientifico o didattico per i gabinetti e per le biblioteche - Spese per le esercitazioni nei gabinetti medesimi - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza per i licei della Toscana, per i licei ginnasi di Napoli non annessi a convitto, pel ginnasio femminile di Roma, per il ginnasio di Frosolone e per il ginnasio di Avezzano (art. 5 del decreto-legge 9 maggio 1915, n. 654) - Imposte sui fabbricati per il Regio liceo « Genovesi » di Napoli . . . . 466.435 —

55. Regie scuole tecniche « Michele Coppino » « Salvator Rosa » e « Vittorio Emanuele III » in Napoli e Regia scuola tecnica con corso complementare per l'insegnamento dell'agraria e della silvicoltura in Pavullo nel Frignano - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico ed altre spese inerenti ai fini dei singoli Istituti . . . . . . 79.010 —

56. Regie scuole complementari e normali e corsi magistrali annessi ai Regi ginnasi isolati - Classi elementari di tirocinio e giardino d'infanzia annessi - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i Gabinetti e per le Biblioteche - Spese per le esercitazioni nei Gabinetti medesimi e spese per la coltivazione degli orti agrari - Fitto del locale per la Regia scuola normale di San Pietro al Natisone, pagamento dell'imposta sui fabbricati per la Regia scuola normale Pimentel Fonseca di Napoli e spese per il materiale scientifico e scolastico, di ufficio e di manutenzione dei locali della R. scuola normale di Avezzano . . . . 265.259 —

57. Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione media - Assegni per posti di studio liceali 32.088 02

58. Sussidi, contributi ed assegni fissi ad Istituti di istruzione media ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma - Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto Nazionale Kirner per gli insegnanti delle scuole medie e loro famiglie 3.710.568 66

59. Sussidi per acquisto di materiale scolastico e spese per acquisto diretto del materiale stesso destinato ad Istituti di istruzione media governativi - Rimborso d'imposta fondiaria all'Istituto tecnico di Modica . . . . . 110500 —

60. Sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napoletane, a carico della soppressa Cassa ecclesiastica (decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251) - Spese per provvedere alla riforma dell'ordinamento della scuola normale e sussidi a scuole normali e convitti che siano aperti da Enti morali (articoli 64 e 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487) - Sussidi a titolo d'incoraggiamento e per acquisto di materiale didattico e scientifico ad Istituti di istruzione media non governativi, non che ad Istituti industriali e professionali, a scuole speciali, a società e circoli filologici e stenografici ed altre istituzioni consimili - Sussidi a Provincie, a Comuni e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche . . 770.167 —

61. Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole magistrali, stabilite dalle leggi 12 luglio 1896, n. 293, 24 marzo 1907, n. 116, 4 giugno 1911, n. 487, e 21 luglio 1911, n. 871, od assegnate sui fondi provenienti dall'applicazione dell'art. 25 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251, nelle provincie napoletane a carico della soppressa Cassa ecclesiastica, e disciplinate dal regolamento approvato con decreto 9 settembre 1915, numero 1790 - Borse di studio ai maestri della Sardegna che vorranno frequentare i corsi di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, giusta l'art. 78 della citata legge 4 giugno 1911, n. 487 - Sussidi ad alunni ed alunne di scuole magistrali di cui all'art. 14 del menzionato regolamento 9 settembre 1915 (Spese fisse) . . . . 715.500 —

62. Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle scuole medie e dei corsi magistrali . . . . . 8.800 —

114.340.357 68

Spese per l'educazione fisica.

63. Istituto di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nelle leggi 26 dicembre 1909, n. 805, e 16 luglio 1914, n. 679, nel decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186 e nel R. decreto 13 maggio 1920, n. 813 (Spese fisse) . . 186.005 —

64. Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese inerenti ai fini degli Istituti stessi . . 20.000 —

65. Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ed incoraggiamenti a Società ginnastiche, palestre, corsi speciali - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse - Assegno annuo a favore della Federazione ginnastica italiana . . . . 59.000 —

265.005 —

Spese per gl'Istituti di educazione, i Collegi e gl'Istituti dei sordo-muti.

66. Convitti nazionali, Convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti

elementari e Collegio-Convitto « Regina Margherita » in Anagni per le orfane di detti insegnanti - Corso di complemento per le allieve istitutrici presso il Collegio « Regina Margherita » ed altri corsi complementari integrativi, di natura professionale, da aggiungersi alle scuole medie frequentate dalle convittrici del Collegio stesso - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . 3.447.180 —

67. Assegni fissi a Convitti nazionali ed a Convitti provinciali e comunali - Contributo dello Stato nelle spese di mantenimento del Collegio-convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti elementari e del Collegio-convitto « Regina Margherita » in Anagni per le orfane di detti insegnanti - Canone annuo al seminario vescovile di Pistoia . . . 724.863 41

68. Convitti nazionali, compresi quelli delle Provincie napolitane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861 - Concorso dello Stato nel loro mantenimento. . . . . 3.500.000 —

69. Posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali - Posti di studio a favore di orfani di maestri elementari nei Collegi « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni a carico dei fondi della soppressa Cassa ecclesiastica art. 25 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251, e Regio decreto 27 giugno 1897, n. 415, modificato col R. decreto 26 gennaio 1913, n. 366 - Posti gratuiti straordinari nei Convitti nazionali e nel Convitto « Principe di Napoli » in Assisi a vantaggio di orfani di impiegati dello Stato o di cittadini benemeriti . . . . 300.000 —

70. Educatori femminili - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . 978.400 —

71. Assegni fissi ai Conservatori della Toscana e ad altri Collegi ed Educatori femminili - Sussidio all'Istituto femminile « Suor Orsola Benincasa », disposto dalla legge 8 luglio 1904, n. 351; assegno al Reale Educatorio « Maria Pia » in Napoli, disposto dalla legge 14 luglio 1907, n. 578; rimborso all'amministrazione dei Reali Educatori di Napoli del fitto dei locali dell'ex convento di S. Teresa, occupati dall'educatorio « Regina Margherita » - Sussidio annuo fisso al comune di Sambuca Pistoiese per il mantenimento agli studi di una alunna licenziata da quel R. Conservatorio di Santa Maria del Giglio . . . . 951.500 —

72. Sussidi eventuali per il riordinamento di Istituti di educazione femminile . . . . 200.000 —

73. Educatori femminili - Posti gratuiti e semi gratuiti - Posti gratuiti nel Regio educatorio femminile « Regina Margherita » di Napoli a carico del fondo della soppressa Cassa ecclesiastica (art. 25 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251 e R. decreto 27 giugno 1897, n. 415, modificato col R. decreto 26 gennaio 1913, n. 366) - Posti gratuiti straordinari negli educatori femminili, e nel Convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni, a vantaggio di orfani di impiegati dello Stato o di cittadini benemeriti . . . . 126.533 —

74. Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di Convitti nazionali e per alunne di Istituti educativi femminili . . . . 30.500 —

75. Istituti dei sordo-muti - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . 316.595 —

76. Istituti dei sordo-muti - Spese di mantenimento degli Istituti governativi - Posti gratuiti - Assegni fissi ad Istituti autonomi. . . 320.848 07

77. Istituti dei sordo-muti - Sussidi eventuali ad Istituti autonomi e spese per il loro incremento . . . . 13.200 —

10.909.622 48

Spese per l'istruzione superiore.

78. Regie Università ed altri Istituti di istruzione universitaria - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse) . . . . 27.057.355 —

79. Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze - Regio Politecnico di Torino - Scuola navale superiore di Genova - Personale - Aumenti di stipendio a carico dello Stato dipendenti dalle disposizioni della legge 19 luglio 1909, n. 496, ed aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'Istituto di Firenze secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885, serie 2ª, e 9 luglio 1905, n. 366 - Spesa a carico dello Stato per l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto 17 agosto 1919, numero 1707, e del Regio decreto 13 maggio 1920, n. 929 . . . . 960.895 —

80. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Dotazione per acquisto di materiale scientifico e per mantenimento delle cliniche - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese inerenti ai fini dei singoli Istituti - Supplemento alle dotazioni e spese varie - Spese ed incoraggiamenti per ricerche sperimentali . . . . . . 10.000.000 —

81. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Spese alle quali si provvedeva con i maggiori proventi delle tasse universitarie dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, e da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima, e con il provento delle tasse scolastiche della Scuola di agraria annessa alla Regia Università di Bologna - Spese di materiale, personale e viaggio necessario per le esercitazioni e le escursioni degli allievi della scuola stessa non a loro carico, da sostenersi con le rendite del Podere di Arcoveggio (art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055). . . . . 1.088.300 —

82. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Spese per compensi al personale delle segreterie universitarie di quegli Atenei ove sia stato minore il provento delle contribuzioni di segreteria e da sostenersi con i due decimi del provento totale delle contribuzioni stesse. (Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1962) . . . . per memoria

83. Assegni fissi ad Istituti d'istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore del

R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze 1.139.014 53

84. Fondazioni scolastiche a vantaggio di studi universitari - Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamenti agli studi superiori e per il perfezionamento nei medesimi - Borse ad alunni della Scuola italiana di archeologia e del corso della storia dell'arte medioevale moderna, istituite presso la R. Università di Roma per il perfezionamento negli studi delle dette discipline - Assegni - Sussidi per viaggi d'istruzione nel Regno 336.161 86

85. Corsi di perfezionamento istituiti presso le Università per i licenziati dalle scuole normali - Spese sulla speciale assegnazione in bilancio e spese alle quali si provvedeva con i proventi delle tasse istituite con la legge 24 dicembre 1904, n. 689 (art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1911, n. 1055) . . . 97.300 —

Spese per gli Istituti superiori di magistero femminile.

86. Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale di ruolo - Rimunerazioni per incarichi corrispondenti a posti di ruolo vacanti (Spese fisse) . . . . . 376.415 —

87. Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico - Acquisto di materiale per le esercitazioni, gli studi e le ricerche ed altre spese inerenti ai fini degli Istituti stessi. . . . . 4.000 —

88. Istituti di magistero femminile a Roma e a Firenze - Spese già sostenute con i proventi delle tasse scolastiche dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, e da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima (art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 agosto 1916, n. 1055) . . . . 44.700 —

41.104.141 39

Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i corpi scientifici e letterari.

89. Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Assegni agli apprendisti distributori - Spese attinenti all'insegnamento per le scuole tecnico-bibliografiche. (Spese fisse). . . . . 2.601.580 —

90. Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche - Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere - Scambi internazionali - Spese ed incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e manoscritti di gran pregio, alle quali si provvedeva con i proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di simili oggetti appartenenti alle biblioteche governative . . . . 1.383.900 —

91. Assegno alla Biblioteca nazionale Braidense di Milano per la somma corrispondente del legato Crespi Edoardo a favore della Biblioteca medesima e da erogarsi secondo le disposizioni del testatore e per l'adempimento di speciali oneri determinati nel testamento - Assegni a biblioteche non governative ed assegno per la pubblicazione della *Rivista zoologica* e per la biblioteca della Stazione zoologica (Acquario) di Napoli . . . . 17.045 —

92. Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Pensioni accademiche, ed assegni (Spese fisse) . . . . 165.320 —

93. Istituti e Corpi scientifici e letterari - Assegni e spese inerenti ai fini dei singoli Istituti 711.000 —

4.878.845 —

Spese per le antichità e le belle arti.

Spese per l'insegnamento delle belle arti e per l'istruzione musicale e drammatica.

94. Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale di ruolo - Retribuzioni per le classi aggiunte - Compensi ed indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari di insegnamenti speciali (Spese fisse) . . . . 3.930.170 —

95. Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Propine dovute ai componenti le Commissioni esaminatrici (legge 6 luglio 1912, n. 734, e regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852) (Spesa d'ordine) . . . . . . 38.000 —

96. Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto e conservazione del materiale artistico e didattico - Spese inerenti ai fini dei singoli Istituti . . . . 868.430 —

97. Pensionato artistico e musicale e spese relative - Concorso drammatico - Sovvenzioni a rappresentazioni drammatiche . . . . 69.900 —

98. Spese per la tutela e l'incremento dell'arte drammatica e lirica . . . . 200.000 —

99. Assegni fissi al R. Istituto di belle arti delle Marche in Urbino ed a comuni per l'insegnamento di belle arti e per Istituti musicali. . 39.474 60

100. Contributo alla R. Accademia di S. Cecilia in Roma per i concerti popolari dell'« Augusteo » - Contributo al liceo musicale « Gioacchino Rossini » di Pesaro - Premi musicali « Augusteo » - Spese per la esecuzione delle composizioni premiate ed altre relative - Aiuti ad Istituti artistici non governativi ed a Società promotrici di belle arti - Premi di incoraggiamento ad artisti - Concorso ad esposizioni artistiche estere e nazionali . . . 255.000 —

101. Sussidi ad alunne ed alunni poveri degli Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica. . . . . 10.000 —

Spese per le antichità, i monumenti del Medio Evo e della Rinascenza e per l'arte moderna.

102. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale di ruolo (Spese fisse). . . . . 5.675.780 —

103. Spese per gli uffici delle soprintendenze agli scavi ed ai Musei archeologici, alle gal-

lerie, ai musei medioevali e moderni ed agli oggetti d'arte e delle Commissioni conservatrici dei monumenti e degli oggetti d'arte . . 28.200 —

104. Musei di antichità, gallerie, musei medioevali ed uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti di antichità e di arte – Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza – Acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, di materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica – Spese per la loro conservazione . . . . 552.225 —

105. Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata – Sussidi a Musei e Pinacoteche non governative . . . . 177 000 —

106. Scavi — Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza – Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici scoperti e dei monumenti del Palatino e di Ostia – Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati – Spese per il recupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere – Spese per esplorazioni archeologiche all'estero e per la pubblicazione delle « Notizie degli scavi » e per acquisto di opere scientifiche occorrenti agli uffici – Rilievi, piante, disegni – Sussidi a scavi non governativi . . . . 452.270 —

107. Spese per la scuola archeologica italiana in Atene e spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia . . 131.000 —

108. Monumenti – Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dall'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex-conventi monumentali – Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza – Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti – Assegno fisso per il monumentale Duomo di Milano. 710.345 32

109. Monumenti – Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza – Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti di proprietà pubblica e privata – Compensi per compilazione di progetti di restauro e per assistenza a lavori . . . . 1.029.050 —

110. Monumento di Calatafimi e tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera – Spese di manutenzione e custodia – Assegno pel sepolcreto della famiglia Cairoli in Groppello – Spese per la conservazione di altri monumenti, edifici, raccolte che si collegano a memoria di fatti patriottici o di persone illustri . . . . . 9.020 —

111. Spesa per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della corona retrocessi al Demanio dello Stato ed assegnati al Ministero della pubblica istruzione (Regi decreti 3 ottobre 1919, n. 1792 e 31 dicembre 1919, n. 2578, e decreto Presidenziale 30 aprile 1920). . . . . 700.000 —

112. Regio opificio delle pietre dure in Firenze – Regia calcografia in Roma – Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . 112.055 —

113. Regio opificio delle pietre dure in Firenze e Regia calcografia in Roma – Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza – Spese per la lavorazione – Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzioni . . . . 55.063 —

114. Galleria nazionale d'arte moderna in Roma – Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza – Acquisti e commissioni di opere, e spese per il loro collocamento – Regia galleria d'arte moderna in Firenze – Contributo dello Stato da devolversi in acquisti di opere d'arte di artisti nazionali o stranieri (art. 3 della convenzione approvata con decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 812) 154.895 —

115. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti – Spese alle quali si provvedeva con il provento della tassa d'entrata – Spese di qualsiasi genere relative a monumenti, musei, scavi, gallerie, oggetti d'arte e di antichità con le limitazioni, quanto all'uso, risultanti dagli articoli 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554, e 22 della legge 20 giugno 1909, n. 364 – Spese relative alla riscossione della tassa d'entrata e della tassa di esportazione sugli oggetti di antichità e d'arte (stampa, bollatura, numerazione e riscontro dei biglietti, aggio di riscossione) – Spese di cui al R. decreto 26 novembre 1911, n. 1317 (art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n 1055) 1.518.700 —

116. Acquisto di cose di arte e di antichità (articolo 28 della legge 20 giugno 1909, n. 364) . . per memoria

117. Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte — Materiale scientifico sussidiario pel catalogo – Biblioteca artistica ed archeologica della Direzione generale di antichità e belle arti – Gabinetto fotografico per la riproduzione delle cose d'arte e relativo archivio . . . . 250.000 —

118. Paghe, mercedi, regalie e indennità agli operai di qualsiasi specie in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi e dei monumenti; visite medico-fiscali agli operai e assegni in casi di malattia . . . . 1.500.000 —

119. Somma corrispondente al provento delle tasse pagate per l'esportazione temporanea degli oggetti di antichità e d'arte da restituire agli aventi diritto dopo la reimportazione e da versare al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e di antichità, qualora la reimportazione non venga domandata nel termine di un biennio (art. 10 della legge 20 giugno 1909, nn. 364, 165 e 167 del regolamento approvato con R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363) . . . . per memoria

18.467.077 92

Spese diverse.

120. Concorso dell'Italia nel mantenimento degli Uffici di segreteria della Commissione permanente dell'Associazione geodetica internazionale in Berlino – Spese per il funzionamento della Reale Commissione geodetica italiana . . . . 26.000 —

121. Ufficio regionale italiano per la compila-

zione del catalogo internazionale di letteratura scientifica - Spese diverse e acquisto dei volumi del catalogo pubblicati dall'Ufficio internazionale di Londra . . . . 12.000 —

122. Contributo governativo per il funzionamento della scuola elementare completa e del corso complementare d'insegnamento professionale marittimo a bordo della nave *Caracciolo* radiata dai ruoli del Regio naviglio (art. 7 della legge 13 luglio 1911, n. 724) . . . . 16.000 —

54.000 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese generali.

123. Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . . . 11.000 —

124. Assegni agli impiegati collocati in disponibilità (articoli 7 ed 8 della legge 13 agosto 1921, n. 1080) . . . . per memoria

125. Compensi agli impiegati collocati a riposo od esonerati (articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080 . . . . per memoria

126. Indennizzi agli avventizi licenziati, a' sensi dell'articolo 10. della legge 13 agosto 1921, n. 1080 . . . . per memoria

127. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . . . . 63.000 —

128. Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazione (Spese fisse) . . . . . . 6.500 —

129. Retribuzioni al personale straordinario presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici ed Istituti dipendenti dal Ministero . . . . 190.000 —

130. Retribuzioni al personale avventizio . . . . 100.000 —

131. Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei decreti Reali 20 luglio 1919, numero 1232, e 3 giugno 1920, n. 737 (Spese fisse) . . . . 45.000.000 —

132. Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, e 3 giugno 1920, n. 737) . . . . . . 1.864.000 —

47.234.500 —

Spese per l'istruzione elementare e popolare.

133. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli Istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati corpi morali - Onere dello Stato secondo la legge 18 luglio 1878, n. 4460, l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e la legge 15 luglio 1900, n. 260 prorogata dalle leggi 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501 965.000 —

134. Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai Comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa . . . . 288.000 —

135. Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai Comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa . . . . 70.000 —

136. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, all'adattamento, al restauro e all'arredamento principale relativo (banchi e cattedre) degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari o giardini ed asili d'infanzia - Onere dello Stato secondo la legge 4 giugno 1911, n. 487 (articoli 24 e 25) ed i Regi decreti 11 ottobre 1914, n. 1126, 9 maggio 1915, n. 654, ed i decreti Luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056, e 29 aprile 1917, n. 697 . . . . 4.630.534 —

137. Sussidi ai Comuni danneggiati dai terremoti per la spesa relativa alla costruzione, al restauro, all'ampliamento ed all'acquisto di edifici per le scuole elementari e per il relativo arredamento principale (R. decreto 9 maggio 1915, n. 654, e decreti Luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056, e 29 agosto 1917, n. 697 . . per memoria

138. Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari, iscritti nei ruoli provinciali di cui all'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737 . . . . 180.500.000 —

139. Contributo dello Stato al pagamento degli interessi sui prestiti per le spese di costruzione di edifici scolastici a norma del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846 . . . . . . 196.000 —

140. Contributo a favore dell'Istituto nazionale della mutualità agraria, sezione per l'insegnamento della cooperazione, della mutualità, dell'igiene rurale e della previdenza . . . . 25.000 —

186.674.534 —

Spese per l'istruzione media.

141. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Provincie ed i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, all'ampliamento e al restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per le altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi e per convitti annessi alle RR. scuole normali - Onere del Governo secondo l'art. 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalle leggi 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501, e l'articolo 31 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e l'art. 34 della legge 16 luglio 1914, n. 679, e

secondo i decreti Luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056, e 29 aprile 1917, n. 697 . . . . 1.018.200 —

142. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, all'ampliamento, alla costruzione ed ai restauri degli edifizi destinati ad uso delle scuole normali - Onere dello Stato secondo l'art. 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487 . . 117.471 36

1.135.671 36

Spese per gli Istituti di educazione e Collegi e gli Istituti dei sordo-muti.

143. Sussidio alle scuole di magistero superiore femminile annesse all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli e pareggiate con Regio decreto del 15 maggio 1901 . . . . 10.000 —

144. Concorso dello Stato nella spesa di mantenimento di alunni già profughi di guerra e di dodici alunni arabi nei Convitti nazionali, nonchè di quattro alunni egiziani nei Convitti nazionali di Roma e Torino . . . . 98.000 —

108.000 —

Spese per l'istruzione superiore.

145. Rimborso al comune ed alla provincia di Torino della spesa di costruzione del nuovo osservatorio della R. Università di Torino in Pino Torinese - Quattordicesima delle venti annualità autorizzate con la legge 23 giugno 1910, n. 426 . . . . 10.249 99

146. Spese per l'inizio e la prosecuzione di lavori di sistemazione edilizia delle Regie Università di Padova, Napoli, Palermo e Catania e della scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Roma (4ª delle dieci rate autorizzate con R. decreto 30 maggio 1920, n. 909 . . . . . . 3,000.000 —

147. Spese in dipendenza dei lavori di assetto edilizio del Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze, giusta la convenzione 7 febbraio 1920, approvata e resa esecutiva con legge 6 gennaio 1921, n. 28 (art. 2 della legge 6 gennaio 1921, n. 28) . . . 550.000 —

148. Contributo dello Stato nella spesa per l'assetto edilizio dell'Istituto di studi superiori di Firenze (nona delle trentacinque annualità stabilite dall'art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 856) 108.333 34

149. Somma da corrispondersi al Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, alla Regia Scuola navale di Genova ed al R. Politecnico di Torino per assegnare al personale di ruolo degli Istituti medesimi la indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo sino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737. . . . . 253.600 —

150. Contributo dello Stato per il compimento dell'assetto edilizio degli Istituti d'istruzione superiore di Milano (terza delle cinque rate stabilite dalla legge 7 aprile 1921, n. 499). . . 1.100.000 —

151. Università di Parma - Spese per provvedere alla esecuzione delle opere relative all'assetto edilizio (decreto Luogotenenziale 19 gennaio 1919, n. 81, e decreto Reale 20 novembre 1919, n. 2594) (Spesa ripartita - 4ª rata) . . . 250.000 —

152. Borsa di studio istituita in onore della memoria dello scienziato inglese sir William Ramsay, a favore di provetti chimici che intendano perfezionarsi in Inghilterra, nelle industrie chimiche (decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1238) . . . . 10.500 —

5.282.683 33

Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i corpi scientifici e letterari.

153. Sistemazione della Biblioteca nazionale di Napoli (legge 4 aprile 1912, n. 297) (art. 4, lett. o) (Spesa ripartita) . . . . per memoria

154. Costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze - Stanziamento corrispondente alle anticipazioni, che, giusta la convenzione approvata con la legge 21 luglio 1902, n. 337, verranno somministrate allo Stato dalla Cassa centrale di risparmio e deposito in Firenze . . . . per memoria

155. Acquisto di nuove opere ad incremento delle biblioteche *Vittorio Emanuele* in Roma, Palatina di Parma, Mediceo-Laurenziana di Firenze e Marciana di Venezia, al quale doveva provvedersi ripettivamente col ricavato della vendita di libri ed opere esistenti nel numero di più esemplari nelle biblioteche di Roma, Parma e Venezia, non che per quest'ultima, con gli altri proventi di cui alla legge 30 aprile 1916, n. 728, e con le somme che si ricavano dalla vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca di Firenze (leggi 3 luglio 1892, n. 348, 9 luglio 1905, n. 388, 24 dicembre 1903, n. 490, 30 aprile 1916, n. 728, e art. 1 decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055) . . . . per memoria

156. Residua parte del prezzo di acquisto della biblioteca Chigiana, dei quadri, delle sculture, degli arazzi, delle tappezzerie, dei mobili degli infissi e degli altri oggetti d'arte esistenti nel palazzo Chigi secondo gli elenchi allegati alla convenzione dell'11 aprile 1918, approvato con decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733 (ultima delle cinque quote annue approvate con l'art. 2 del decreto stesso). . . . . . . 60.000 —

157. Diarie, spese di viaggio e gettoni di presenza ai membri del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano ed altre spese ai fini del Comitato stesso . . . . 25.000 —

85.000 —

Spese per le antichità e le belle arti

158. Lavori di ricostruzione della basilica di San Paolo . . . . 58.500 —

159. Assegni al personale del liceo musicale di Santa Cecilia in Roma collocato a riposo anteriormente alla regificazione del liceo stesso art. 3 del R. decreto 22 agosto 1919, n. 1672) 6.600 —

160. Spese per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale dell'Ammi-

nistrazione della Real Casa passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della istruzione pubblica con l'art. 3 del R. decreto 16 maggio 1920, n. 641. (Spese fisse) . . 700.000 —

765.100 —

Spese diverse.

161. Contributo dello Stato nelle spese occorrenti alla pubblicazione, a cura dell'Accademia dei Lincei, degli atti costituzionali del medio evo e delle età anteriori al Risorgimento italiano (art. 9 della legge 22 giugno 1913, n. 759 - Spesa ripartita - ultima delle dieci annualità) . . . . 20.000 —

162. Concorso dello Stato nella preparazione e pubblicazione di una edizione critica delle opere di Dante, iniziata dalla Società Dantesca italiana in occasione del sesto centenario della morte del poeta (ultima delle dieci annualità stabilite dalla legge 19 luglio 1914, n. 729) . . . . 18.000 —

163. Spesa per la pubblicazione di una edizione nazionale dei manoscritti di Leonardo da Vinci (Spesa ripartita - quarta delle dieci annualità stabilite dal R. decreto 11 novembre 1919, n. 2209). . . . . 20.000 —

164. Spesa inerente alle ricerche sperimentali, da eseguirsi presso gli Istituti superiori di fisica, chimica e loro applicazioni tecniche col concorso degli Enti locali (art. 3 del decreto Luogotenenziale 25 novembre 1917, n. 2068). . . . per memoria

58.000 —

Categoria III. — *Movimento dei capitali.*

Estinzione di debiti.

165. Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in conseguenza del prestito contratto per le spese di assetto e miglioramento dell'Università di Padova e dei suoi stabilimenti scientifici - Ventesima delle quaranta annualità approvate con la legge 10 gennaio 1904, n. 26, rettificate a partire dall'esercizio 1915-916 secondo un nuovo piano di ammortamento . . 28.425 23

166. Annualità dovuta alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde in dipendenza della legge 17 luglio 1903, n. 373, che approva la convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici. (Ventesima delle quaranta annualità). 97.817 67

167. Annualità da corrispondersi alla Cassa centrale di risparmi e depositi in Firenze, ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per le spese di costruzione d'un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze. (Legge 21 luglio 1902, n. 337). Ventunesima delle ventiquattro annualità . . 120.000 —

168. Annualità per la estinzione del prestito occorrente per la sistemazione della zona monumentale di Roma - Sedicesima delle trentacinque annualità approvate con l'art. 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502, modificato dall'art. 5 della legge 15 luglio 1911, n. 755. . 300.000 —

169. Annualità dovuta alla Cassa centrale di risparmi e depositi in Firenze ad estinzione del mutuo di L. 2 250.000 dalla medesima accordato al tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione edilizia del R. Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze, a termini della convenzione 7 febbraio 1920, approvata e resa esecutiva con la legge 6 gennaio 1921, n. 28 (art. 3 della legge 6 gennaio 1921, n. 28). (Terza delle trentacinque annualità) 86.497 06

632.739 96

Versamenti a costituzione di fondi speciali.

170. Somma da versare al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e d'antichità (Art. 23 della legge 20 giugno 1909, n. 364 e decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, numero 1055) . . . . 495 500 —

Categoria IV. — *Partite di giro.*

171. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative. . 2.410.425 71

172. Spesa da imputarsi al contributo dei comuni del Regno per l'istruzione elementare e popolare a termini dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 (legge 20 marzo 1913, n. 206). . . 47.661.656 90

50 072.082 61

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese generali	7.485.920 —
Debito vitalizio	7.650.000 —
Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale e per l'istruzione elementare e popolare	403.614.530 —
Spese per l'istruzione media	114.340.357 68
Spese per l'educazione fisica.	265.005 —
Spese per gl'Istituti di educazione, i collegi e gli Istituti dei sordo-muti	10.909.622 48
Spese per l'istruzione superiore	41.104.141 39
Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i corpi scientifici e letterari	4.878.845 —
Spese per le antichità e le belle arti.	18.467.077 92
Spese diverse.	54.000 —
Totale della categoria prima della parte ordinaria.	608.799.499 47

TITOLO II.

Spesa straordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese generali	47.234.500 —
Spese per l'istruzione elementare e popolare . .	186.674.534 —
Spese per l'istruzione media	1.135.671 36
Spese per gli Istituti di educazione, i Collegi e gli Istituti dei sordomuti	108.000 -
Spese per l'istruzione superiore	5.282.683 33

Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i corpi scien'ifici e letterari	85.000 —
Spese per le antichità e le belle arti	765.100 —
Spese diverse.	58.000 —
Totale della categoria prima della parte straordinaria.	241.313.488 69
Categoria III — *Movimento di capitali.*	
Estinzione di debiti.	632.739 96
Versamenti a costituzione di fondi speciali. . .	495.500 —
Totale della categoria terza . . .	1.128.239 96
Totale del Titolo II (Parte straordinaria).	242.471.728 65
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie).	851.271.228 12
Categoria IV — Partite di giro.	50.072.082 61

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	850.142.988 16
Categoria III. — Movimento di capitali	1 128.239 96
	851.271.228 12
Categoria IV. — Partite di giro	50.072.082 61
Totale generale . . .	901.343.310 73

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
PEANO.

Il numero 995 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 7, 1° comma, 8, 9, 13, 1° comma, 14, 15, 16, 1° comma, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 32, 1° comma, 35, 36, 37, 48, 115, nn. 2, 120, 137 e 149 del Regio decreto 23 dicembre 1865, numero 2701, che approva la tariffa in materia penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 7 (1ª comma). — Tale indennità pei minori di anni quattordici dell'uno o dell'altro sesso, sarà di lire 2 al giorno; per le donne non minori di anni 14 di lire 3; per tutti gli altri di L. 6, e dovrà ridursi alla metà per coloro che non saranno trattenuti in ufficio a causa dell'esame per un tempo maggiore di ore tre.

« Art. 8. — Ai testimoni di ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'art. 6 sarà dovuta, tanto per l'andata quanto per il ritorno, una indennità di viaggio ragguagliata al prezzo dei posti di 3ª classe sulle ferrovie con l'aumento di due decimi, qualora possano servirsi della ferrovia, e, negli altri casi, di centesimi cinquanta per ogni chilometro delle strade che dovranno percorrere.

A coloro che da luoghi oltremarini dovranno recarsi in terraferma e viceversa, sarà pur dovuta una indennità pel tragitto, ragguagliata al prezzo stabilito per i secondi posti dei passeggeri sui piroscafi, con l'aumento di tre decimi del prezzo medesimo.

« Art. 9. — I testimoni indicati nell'articolo precedente avranno pure diritto alla indennità di L. 5 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio.

Avranno inoltre diritto ad una indennità di L. 8 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Questa indennità verrà loro parimenti corrisposta se saranno trattenuti in viaggio da forza maggiore. In questo caso dovranno ottenere dal pretore o dal sindaco un certificato in carta libera, comprovante la ragione del soggiorno forzato durante il viaggio.

Art. 13 (1° comma). — I testimoni citati ad istanza della parte civile avranno diritto alle indennità sopra stabilite, le quali saranno loro pagate sulla somma depositata in base a mandati spediti dal capo del Collegio o dal pretore.

« Art. 14. — La indennità di viaggio o di soggiorno di cui agli articoli 8 e 9 sarà corrisposta anche al padre o alla madre o ad un parente prossimo del minore degli anni 14 che lo accompagnerà; semprechè alcuna di tali persone non sia stata citata come testimone, oppure con esso non siano intervenute altre persone residenti nella stessa frazione di Comune.

L'identità delle persone ora accennate e la loro qualità di parenti dovrà essere accertata con un certificato nel modo segnato all'articolo 9, senza di che non si farà luogo alla tassa anzidetta.

« Art. 15. — Non è dovuta alcuna indennità alle guardie campestri nè per la rimessione o trasmissione dei loro verbali, nè per la traduzione avanti all'autorità competente delle persone arrestate secondo l'obbligo loro imposto dagli articoli 303 e 304 del Codice di procedura penale.

Ciò nondimeno le dette guardie chiamate fuori del Comune di loro residenza, sia per essere sentite come testimoni nei casi in cui non avessero steso verbale, sia per dare schiarimenti sui fatti narrati nei loro verbali, avranno diritto alle indennità accordate ai testimoni ordinari.

Le disposizioni di questo articolo sono applicabili a tutti gli agenti della forza pubblica incaricati del servizio di pubblica sicurezza (ai carabinieri Reali, agli agenti investigativi, alle Regie guardie, alle guardie forestali e di finanza) e ad altri impiegati di pubbliche amministrazioni.

« Art. 16 (1° comma). — Per facilitare l'accertamento della indennità di trasferta, i prefetti, quando non sia già redatto, faranno stendere dagli ingegneri provinciali uno stato delle distanze in chilometri che separano ciascun Comune dal capoluogo del mandamento e da quelli ove hanno sede il tribunale e la Corte d'appello, calcolando la misura delle distanze stesse dalla sede di ciascun ufficio giudiziario.

« Art. 18. — Gli onorari e le vacazioni dei periti per le operazioni che occorressero a richiesta dell'autorità giudiziaria, nei casi previsti dal Codice di procedura penale, saranno regolati nel modo stabilito negli articoli seguenti.

« Art. 20. — Ciascun medico e chirurgo riceverà:

1° per ogni visita e relazione, compresa la prima medicazione ove occorra l'onorario di L. 10;

2° per le sezioni di cadaveri non inumati l'onorario di L. 50 e per le sezioni di cadaveri esumati l'onorario di L. 100, compreso il relativo verbale ed escluse in ambi i casi, le eventuali ricerche di laboratorio.

Per qualsiasi altra operazione peritale diversa da una semplice visita o dalla sezione di cadaveri, l'onorario del perito sarà stabilito dall'autorità giudiziaria, la quale potrà richiedere il parere del Consiglio dell'ordine dei medici.

Tale parere è sempre necessario:

a) quando il perito abbia richiesto somma superiore a L. 300;

b) quando il perito abbia richiesto somma inferiore a L. 300, e l'autorità medesima non abbia creduto di accogliere integralmente, o quasi, la richiesta.

« Art. 20-*bis*. — In tutti i casi nei quali i medici e chirurghi saranno chiamati dall'autorità giudiziaria per chiarimenti ed assiteranno ai pubblici dibattimenti, all'oggetto di raccogliere, dagli interrogatori degli imputati e dalle indicazioni dei testimoni nuovi elementi per rispondere a quesiti su punti non rilevati dall'istruzione preparatoria, e dare contemporaneamente schiarimenti sulle precedenti relazioni, sarà dovuta una retribuzione di vacazione in proporzione del tempo impiegato. La prima vacazione sarà di L. 15; ciascuna delle successive, di L 10.

Uguale diritto sarà pure dovuto ai medici e chirurghi i quali verranno chiamati per assistere ai dibattimenti al fine di dare il loro giudizio sullo stato di mente degli imputati, o su qualsiasi altra circostanza necessaria alla discussione della causa, comprese in tale diritto le relazioni che dovessero fare sia verbalmente che per iscritto.

« Art. 21. — Le vacazioni di cui è cenno negli articoli precedenti e nei successivi sono di ore due, e nel calcolo delle medesime non sarà mai computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno.

Il diritto di vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora ed un quarto sarà dovuto il diritto intero.

Per ogni giornata non potranno essere assegnate più di quattro vacazioni.

« Art. 22. — L'autorità giudiziaria farà risultare il numero delle vacazioni di cui all'articolo precedente, dai verbali di udienza.

« Art. 23. — I periti dovranno presentare una nota specificata delle somministrazioni che avranno fatte, e se dovettero valersi dell'opera di personale aiutante, di facchini o di mercenari, il compenso di questi sarà pagato secondo gli usi locali, dopo che le autorità giudiziarie si saranno accertate della necessità e della durata di tale aiuto.

Sulla necessità o meno di una somministrazione in caso di dissenso potrà essere richiesto il parere del Consiglio dell'ordine dei medici.

Questa nota dovrà contenere la indicazione di valore, quantità e peso degli oggetti impiegati, e dovrà essere munita del visto dell'autorità giudiziaria, incaricata dell'istruttoria delle cause e della escuzione del relativo incombente, la quale dovrà respingere le spese non necessarie e quindi inserirla negli atti processuali.

Ove alle operazioni che motivano tali spese sia intervenuto il pubblico ministero, il detto visto sarà da lui apposto con lo stesso obbligo di cui sopra.

« Art. 27. — Ai veterinari che fossero chiamati tanto per dare il loro giudizio nella istruzione per iscritto, quanto ai pubblici dibattimenti, saranno accordati i quattro quinti degli stessi onorari e delle vacazioni come ai medici e chirurghi.

Alle levatrici, nei casi in cui prestano la loro opera in mancanza di medici e chirurghi, spetteranno i tre quinti dei diritti assegnati ai medesimi.

Nel resto sarà ad esse applicabile il disposto dell'art. 23.

« Art. 29. — Per la liquidazione degli onorari spettanti ai professionisti laureati, professori di chimica e di altre scienze, architetti, ingegneri e notai, saranno osservate dall'autorità giudiziaria, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli 20, 21, 22.

Nei casi previsti dall'ultimo e penultimo capoverso dell'articolo 20, il parere sarà richiesto al Consiglio professionale competente.

« Art. 29-*bis*. — Ai professionisti diplomati: ragionieri, geometri, agronomi, saggiatori di oro e di argento, farmacisti non laureati, calligrafi, ecc., il compenso è dovuto in ragione di vacazione.

Ai fini del precedente comma sono equiparati ai professionisti diplomati coloro che, pure essendo sforniti di diploma, ottennero, in virtù di speciali disposizioni di leggi, la inscrizione nei relativi albi a tutti gli effetti legali.

Per la prima vacazione, compresa la relazione, sarà assegnata la somma di lire 10; per ciascuna delle successive, la somma di lire 8.

L'autorità giudiziaria dovrà richiedere il parere del Consiglio professionale:

a) quando alcuno dei detti periti abbia richiesto somma superiore a lire 300;

b) quando il perito abbia richiesto somma inferiore a lire 300 e l'autorità medesima non abbia creduto di accogliere integralmente, o quasi la richiesta.

« Art. 29-*ter*. — Agli altri periti, operai, coltivatori ed altre persone non laureate nè diplomate, il compenso è dovuto in ragione di vacazione.

Per la prima vacazione, compresa la relazione, sarà assegnata la somma di L. 6; per ognuna delle successive, la somma di L. 5.

« Art. 32 (1° comma). — Le disposizioni contenute negli articoli 21, 22 e 23 devono pure essere applicate per ciò che si riferisce agli altri periti.

« Art. 35. — Gli interpreti, se professsori di lingue estere, sono equiparati, quanto agli onorari, ai periti di cui all'art. 29.

Negli altri casi, sono equiparati ai periti di cui all' articolo 29-*bis*.

« Art. 36. — Le traduzioni fatte per iscritto saranno pagate per ogni facciata di 25 linee, da sedici a venti sillabe per ogni linea, in ragione di L. 4.

Per la prima e l'ultima pagina sarà dovuto l'intiero diritto, qualunque sia il numero delle linee dello scritto tradotto.

« Art. 37. — Allorquando i periti indicati negli articoli 20 e 29 saranno obbligati a trasferirsi alla distanza di più di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, oltre gli onorari ed i diritti di vacazione, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, se potranno servirsi dei medesimi, con l'aumento dei due decimi; e, negli altri casi, a lire una per chilometro sulle vie ordinarie; nonchè alla indennità di L. 25 al giorno.

I periti indicati nell'articolo 29-*bis*, gli interpreti ed i traduttori nel caso predetto avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio in 2ª classe sulle ferrovie, in 1ª classe sui piroscafi, con l'aumento di due decimi, ed a centesimi 75 per chilometro sulle vie ordinarie; nonchè alla indennità di lire 20 al giorno.

Quelli menzionati nell'articolo 29-*ter* avranno diritto, invece, al rimborso della spese di viaggio in 3ª classe sulle ferrovie, in 2ª sui piroscafi, con l'aumento di due decimi, ed a centesimi 60 sulle vie ordinarie, nonchè alla indennità di lire 10 al giorno.

« Art. 48. — Allorquando, in conformità del disposto del Codice di procedura penale riguardo al delitto di falso e nei casi previsti dall'art. 226 detto Codice, i cancellieri, i notai, gli ufficiali giudiziari ed altri depositari pubblici o privati, o terze persone per essi, dovranno trasferirsi avanti il giudice istruttore od il pretore per presentare atti im ugnati come falsi o carte da servire di confronto, saranno ai medesimi accordate, purchè la distanza dell'ufficio dove devono recarsi sia maggiore di due chilometri dal luogo dove tengono la residenza:

1° ai cancellieri ed impiegati delle pubbliche Amministrazioni, le indennità stabilite dalle norme vigenti;

2° ai notai ed altri depositari pubblici, tra i quali ultimi sono compresi i segretari comunali, le indennità stabilite nell'art. 37, capoverso 1°, della tariffa penale;

3° agli ufficiali giudiziari, ai depositari privati ed alle terze persone, inviate invece di questi ultimi e dei depositari pubblici, le stesse indennità concesse ai testimoni nel titolo I, capo 1° della tariffa medesima.

« Art. 115 (n. 2). — I giurati che non risiedono nel Comune di convocazione della Corte di assise avranno diritto al rimborso delle spese per il biglietto di 2ª classe sui piroscafi e di 2ª classe sulle ferrovie, aumentate di due decimi, e a L. 0,75 per ogni chilometro percorso sulle vie ordinarie.

Per i giurati che da luoghi oltremarini dovranno recarsi in terraferma e viceversa l'aumento sarà di tre decimi.

« Art. 120. — Qualora per la distanza dal comune di convocazione della Corte di assise il giurato non possa recarvisi nel giorno stesso fissato per l'udienza ed all'ora stabilita, ovvero non possa far ritorno nel comune di residenza nell'ultimo giorno di udienza, avrà diritto alla indennità di L. 10 per ogni giornata di viaggio.

« Art. 137. — Il pagamento dell'indennità ai testimoni e periti di cui è cenno nei capi I, II e IX del titolo I di questa tariffa, sia che vengano prodotti dalla parte civile, dal pubblico ministero o dalla difesa, o siano stati chiamati di ufficio ai dibattimenti innanzi alle corti od ai tribunali, sarà fatto su tassa del presidente, che avrà diretto i dibattimenti medesimi.

In ogni altro caso, sarà fatto su tassa dei membri della sezione di accusa, dei giudici istruttori, e dei pretori, sia che procedano di ufficio alle informazioni o perizie, sia che loro ne sia stata affidata la istruzione.

Nel caso previsto dagli articoli 278, 285 del Codice di procedura penale, il pagamento delle spese di giustizia sarà ordinato dal funzionario del pubblico ministero, che avrà assunti gli atti.

« Art. 149 — Il diritto agli onorari e alle indennità stabilite negli articoli precedenti si prescrive quando siano trascorsi 100 giorni dalla data degli atti o dal compimento delle operazioni per cui sono dovuti.

Si prescrivono altresì i mandati relativi di pagamento quando non sieno stati presentati per la riscossione entro 100 giorni dalla data di essi.

Sono eccettuate da questa disposizione le tasse per indennità di trasferta dovute ai funzionari dell'ordine giudiziario ed ai periti, per le quali il termine utile per la richiesta del mandato all'autorità giudiziaria e per la presentazione del mandato al competente ufficio pagatore sarà di giorni 200, rispettivamente dal compimento delle operazioni o dalla data del mandato.

Art. 2.

I numeri 378, 390, 392, 393, 394, 395 e 396 del Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, che approva la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile, sono sostituiti dai seguenti:

« 378. — L'onorario dei periti per le operazioni ordinate dalle autorità giudiziarie nelle materie civili sarà determinato con le stesse norme stabilite nel titolo II, capo II della tariffa penale.

« 390. — Nel caso di trasferta dei depositari dal luogo di loro residenza a distanza maggiore di chilometri due e mezzo, saranno loro corrisposte le indennità stabilite dall'art. 48 della tariffa penale.

« 392. — Agli interpetri saranno applicate, quanto agli onorari e alle indennità, rispettivamente gli articoli 35 e 37, capoverso 1°, della tariffa penale.

« 393. — Ai traduttori si applicheranno, per gli onorari e per le indennità, rispettivamente gli articoli 36 e 37, capoverso 1°, della tariffa penale.

« 394. — I testimoni chiamati a deporre nelle cause civili, purchè ne facciano istanza alla fine della deposizione, avranno diritto alle stesse indennità stabilite per i testimoni nel titolo 1°, capo 1°, della tariffa penale.

« 395. — Nel caso di trasferta delle parti nelle cause innanzi alle corti ed ai tribunali per l'esecuzione di atti in cui fosse necessaria la loro personale presenza, le medesime avranno diritto alle stesse indennità accordate ai testimoni.

« 396. — Quando le parti compariscano personalmente alle udienze avanti i pretori, potrà essere portato in tassa, secondo la natura delle cause e la condizione delle persone, un diritto di lire due a otto, purchè ad ogni volta le somme siano state dai detti pretori ammesse, e se ne faccia risultare dal verbale d'istruttoria.

Questo diritto potrà essere esteso fino alle lire dodici, quando le parti risiedono ad una distanza dal capoluogo della pretura maggiore di chilometri quindici.

Queste indennità non potranno però mai eccedere per caduna causa le lire venti nel primo caso, e le lire trentasei nel caso previsto dal capoverso che precede, e non possono accordarsi ai mandatari.

Art. 3.

L'indennità giornaliera a favore dei giurati non residenti nel Comune di convocazione della Corte di assise, è di lire sedici, qualunque sia la durata del dibattimento.

I giurati residenti nel Comune di convocazione della Corte di assise e che non siano funzionari od agenti in attività di servizio stipendiati dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da altre Amministrazioni pubbliche, avranno diritto alla indennità di lire otto per ogni giorno nel quale prestino servizio all'udienza.

Art. 4.

I diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari secondo le tariffe per gli atti giudiziari civili e penali sono aumentati nella misura del cinquanta per cento.

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 10, 19, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 38, 116 e 121 del R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la tariffa in materia penale, i numeri 379, 380, 381, 382, 383, 389 e 391 del R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, che approva la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile, ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LUIGI ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 977 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 gennaio 1921, n. 4;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-922, sono introdotte le variazioni di cui alle unite tabelle firmate, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SCHANZER.

Visto, *il guardasigilli*: ROSSI LUIGI.

Tabella A.

MAGGIORI STANZIAMENTI nello stato di previsione dell'entrata del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-1922.

Cap. n. 13. Rimborso degli stipendi e delle indennità d'arma degli ufficiali medici e di altri funzionari per il servizio da essi effettivamente prestato sulle navi che trasportano emigranti e indennità dovute ai medesimi e ai commissari viaggianti per il detto servizio	62,000 —
Cap. n. 17. Entrate diverse e impreviste	214,000 —
Totale maggiori entrate	276,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri
SCHANZER.

Tabella B.

MINORI STANZIAMENTI nello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-922.

Cap. n. 40. Spese per scuole italiane all'estero e per scuole speciali per emigranti nell'interno del Regno - Spese per la propaganda educativa in genere, compensi per lavori straordinari, spese per missioni e spese di qualsiasi altra natura inerenti al detto servizio - Concorso eventuale per l'istruzione degli adulti analfabeti fatta dallo Stato e da Enti riconosciuti dallo Stato	434,000 —
Totale minori spese	434,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri
SCHANZER.

Tabella C.

MAGGIORI STANZIAMENTI nello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-1922.

Cap. n. 4. Compensi per lavori straordinari eseguiti dal personale di ruolo, straordinario, avventizio, e da persone estranee all'Amministrazione	40.000 —
Cap. n. 7. Consiglio dell'emigrazione - Comitato permanente e Commissioni varie - (Medaglie di presenza, rimborso eventuale di spese di viaggio, compensi per la redazione stenografica dei verbali)	23.000 —
Cap. n. 9. Spese d'ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati	25.000 —
Cap. n. 10. Stampa ed acquisti di moduli e registri per uso di ufficio	20.000 —
Cap. n. 11. Biblioteca ed abbonamento a riviste e giornali per il Commissariato ed uffici dipendenti	15.000 —
Cap. n. 12. Spese di posta, telegrafo e telefono	50.000 —
Cap. n. 21. Sussidi ed istituzione di patronati per gli emigranti nel Regno — Rimborso di spese ai Comitati comunali e mandamentali per l'emigrazione	35.000 —
Cap. n. 24. Spese di missione e di comando ai funzionari del Commissariato, degli Ispettorati e di altri funzionari pubblici e delegati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso l'Ufficio centrale	25.000 —
Cap. n. 31. Giurisdizioni speciali per l'emigrazione - Commissioni arbitrali - Indennità ai membri e segretari delle Commissioni - Spese di posta, stampati, compensi speciali e spese per lavori straordinari, missioni, ecc.	29.000 —
Cap. n. 33. Stipendi ed indennità agli ufficiali medici della Regia marina e del Regio esercito in attività di servizio o a riposo imbarcati in servizio di emigrazione per lo effettivo servizio da essi prestato - Competenze ai medici militari e ai commissari viaggianti per il servizio effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti.	50.000 —
Cap. n. 34. Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti.	12.000 —
Cap. n. 41. Assistenza legale degli emigranti nei paesi transoceanici, per mezzo di addetti, corrispondenti ed altro personale	200.000 —
Cap. n. 48. Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione	28.000 —
Cap. n. 51. Servizi speciali affidati al Commissariato dell'emigrazione (Spese relative ai servizi e compensi per lavori straordinari)	8000 —
Cap. n. 58. Stipendi ed indennità alle persone addette temporaneamente ai servizi dell'emigrazione relativi all'arruolamento della mano d'opera per l'estero	100.000 —
Cap. n. 59. Spese per le rappresentanze italiane nell'Ufficio e nelle Conferenze per l'orga-	

nizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni e per il funzionamento dell'Ufficio italiano di segreteria	50.000 —
Totale maggiori spese . . .	710.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri
SCHANZER.

Il numero 976 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 giugno 1921, n. 873, che ha esteso i ruoli aperti al personale del Commissariato generale dell'emigrazione;

Veduto il testo unico della legge sull'emigrazione, approvato col R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Ritenuta la necessità di determinare il trattamento economico del capo ragioniere del Commissariato generale dell'emigrazione in conformità di quello stabilito dalla tabella n. 2 allegata al R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La tabella degli stipendi di cui all'art. 2 del R. decreto 26 giugno 1921, n. 873 sovra richiamato, nella parte relativa al capo ragioniere del Commissariato generale dell'emigrazione, è rettificata come segue:

Stipendio iniziale L. 11.500;

Aumento di L. 800 dopo 5 anni; L. 12.300 al compimento del 5° anno di grado;

Aumento di L. 700 dopo 5 anni; L. 13.000 al compimento del 10° anno di grado.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — TORRETTA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la dichiarazione resa in data 28 aprile u. s. avanti l'ufficiale dello Stato civile di Firenze dal signor Luigi Costagli di Ottaviano, nato a Firenze, con la quale il medesimo ha rinunziato alla cittadinanza fiumana allo scopo di riacquistare l'originaria cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Costagli il riacquisto della cittadinanza;

Veduto il parere 19 luglio 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge sopracitata, e l'articolo 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Luigi Costagli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 20 luglio 1922.

Il ministro
FACTA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Ines Montagnani, nata a Firenze, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla signora Montagnani il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 19 luglio 1922 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'articolo 7 del regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta sig.ra Ines Montagnani il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Roma, 20 luglio 1922.

Il ministro
FACTA

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1922 col quale la Società di assicurazioni e riassicurazioni « Alliance Regionale de France » veniva autorizzata ad istituire in Italia una rappresentanza per l'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni nel ramo incendi;

Considerato che la detta Società ha ottemperato alle prescrizioni dell'art. 230 e seguenti del Codice di commercio ed ha costituito la riserva di garenzia nella misura minima iniziale fissata dall'art. 2 delle norme approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1922, per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, e del decreto-legge 29 gennaio 1920, numero 115;

DECRETA:

La Società di assicurazioni e riassicurazioni « Alliance Regionale de France » con sede a Parigi e rappresentanza per l'Italia in Milano, via Leopardi, n. 14, è autorizzata ad iniziare nel Regno le operazioni di assicurazione e riassicurazione nel ramo incendio.

Roma, 17 luglio 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduti il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e le norme di esecuzione approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1922;

Considerato che la Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Tib r » con sede in Roma, non ha integrato, entro il termine fissato dall'art. 15 del citato decreto Ministeriale, le riserve nella misura minima stabilita dall'art. 2 del medesimo decreto;

DETERMINA:

Alla Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Tiber » con sede in Roma, via XX Settembre n. 11, è fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno.

Roma, 17 luglio 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1922;

Visto il decreto Ministeriale 14 ottobre 1921 con il quale la Società di assicurazioni e riassicurazioni « Nederlandsche transport Verzekering Maatscappij » con sede in Rotterdam è stata autorizzata ad istituire nel Regno una rappresentanza ai sensi degli articoli 230 e seguenti del codice di commercio;

Considerato che la medesima Compagnia non ha costituito, entro il termine fissato dall'art. 15 delle norme approvate col citato decreto Ministeriale 31 gennaio 1922, le riserve nella misura prescritta dall'art. 2 delle norme medesime ed ha dichiarato di non volere esercitare le operazioni assicurative nel Regno:

DECRETA:

Alla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Nederlandsche transport Verzekering Maatschappij » con sede in Rotterdam e rappresentanza per l'Italia in Roma, via Due Macelli, 146, è fatto divieto di assumere affari di assicurazione nel Regno.

Roma, 17 luglio 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115 e il decreto Ministeriale 31 gennaio 1922 che ne ha approvato le norme di esecuzione;

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1921 con il quale la Società di assicurazione « La Sauvegarde » è stata autorizzata ad istituire nel Regno un legale rappresentante per l'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni nei rami incendio e trasporti;

Considerato che da parte della detta Compagnia non sono state costituite le riserve prescritte dal citato decreto Ministeriale 31 gennaio 1922 per l'esercizio delle assicurazioni dirette nel Regno;

Decreta:

Alla Società di assicurazione « La Sauvegarde », con sede in Bruxelles e rappresentanza per l'Italia in Roma, via Due Macelli n. 146, è fatto divieto di assumere in Italia assicurazioni dirette nei rami incendio e trasporti limitandosi l'autorizzazione già concessa con il decreto Ministeriale 18 giugno 1921 al solo esercizio delle riassicurazioni.

Roma, 17 luglio 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.
UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Personale permanente dei distretti.

Maggiori.

Con R. decreto del 7 gennaio 1921:

Sganga Giuseppe, maggiore eliminato dai ruoli, reintegrato nel grado di maggiore nel ruolo del personale permanente dei distretti in posizione ausiliaria con anzianità 5 settembre 1919.

UFFICIALI IN CONGEDO PROVVISORIO.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 19 agosto 1921:

Prampolini cav. Emilio, colonnello, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età, dall'11 gennaio 1921.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 16 marzo 1922:

Bricola cav. Enrico, tenente colonnello. Il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, relativo al suo collocamento a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, è modificato nel senso che l'ufficiale è collocato a riposo, per le stesse cause, a decorrere dal 30 ottobre 1919, anzichè dal 1° agosto 1919.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Tenenti generali.

Con R. decreto del 9 marzo 1922:

Vespignani cav. Ettore, tenente generale, collocato, a sua domanda, in posizione ausiliaria, per riduzione di ruoli organici dal 1° giugno 1922.

Gagliani cav. Francesco, tenente generale, cessa dalla carica di comandante la 20 divisione di fanteria ed è collocato a disposizione per ispezioni dal 1° maggio 1922.

I seguenti tenenti generali sono collocati per età in posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici dal 1° giugno 1922:

Ferrari cav. Giuseppe Carmine — Gagliani cav. Francesco.

Con R. decreto del 19 aprile 1922:

Petitti di Roreto cav. Carlo, tenente generale, cessa dal comando del corpo d'armata di Firenze ed è nominato comandante del corpo d'armata di Torino.

Gonzaga principe Maurizio, tenente generale, cessa dal comando della 14 divisione di fanteria ed è nominato comandante del corpo d'armata di Firenze.

MINISTERO DEL TESORO

Elenco n. 46. **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 0₁0	225012	50 —	Giampaolo Nicola fu Davide, minore, sotto la patria potestà *della madre* Giampaolo Concetta, ved. Giampaolo, dom. a Philadelphia	Giampaolo Nicola *di Nicola*, minore, sotto la patria potestà *del padre*
P. N. 4,50 0₁0	11668 11669 11670	135 — 135 — 135 —	D'Anna *Rosina* fu Pasquale moglie di Callari Gaetano, dom. in Palermo	D'Anna *Rosalia* fu Pasquale, ecc., come contro
Consolidato 5 0₁0	77366 147462 182583	110 — 100 — 100 —	Intestata come la precedente	Intestata come la precedente
3,50 0₁0	293451	56 —	Soliani *Erminia* di Umberto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Spezia	Soliani *Emilia-Erminia* di Umberto, minore, ecc., come contro
»	674943	189 —	Canti Antonietta fu *Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà della madre Canti Santina fu Giuseppe, ved. di Canti *Giuseppe*, dom. in Como	Canti Antonietta fu *Antonio-Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà della madre Canti Santina fu Giuseppe, ved. di Canti *Antonio-Giuseppe*, dom. in Como.
»	297939	98 —	Valle Maria, *Lucia*, Guido e *Giovanna* fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Carolina Formia, ved. Valle, dom. in Mazzè (Torino)	Valle Maria, *Giuseppa-Lucia*, Guido e *Giovanni* fu Giuseppe, minori, ecc., come contro
»	332695	31 50	*Antignano* Concetta di Vincenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Pomigliano d'Arco (Napoli)	*Antignani* Concetta di Vincenzo, ecc., come contro
Consolidato 5 0₁0	220701	4450 —	R. Università di Pavia per il lascito professor Eteocle Lorini, con usufrutto vitalizio a Londero Linda di *Giovanni*, nubile, dom. a Milano	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Londero Linda di *Giacomo*, nubile, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1° luglio 1922

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (1ª *pubblicazione*). (El. n. 5).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 522 — Data della ricevuta: 4 maggio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione della ricevuta: Errone Arcangelo fu Francesco — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 29 — Ammontare della rendita L. 1465 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 235 — Data della ricevuta 13 aprile 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione della ricevuta: Colangelo Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 150 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 luglio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TOMINO RAFFAELE, *gerente*.